



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 giugno 2021  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0193(COD)**

---

---

**9390/2/21  
REV 2 ADD 1**

**PECHE 179  
CODEC 814**

**NOTA**

---

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca – Orientamento generale

---

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso della presidenza ai fini di un orientamento generale.

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (U[...]E) [...] 2019/473, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1005/2008 del Consiglio [...] e i regolamenti (UE) [...] 2016/1139 e (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca<sup>1</sup>**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

...

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:<sup>2</sup>

*Articolo 1*

**Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009**

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato:

1) l'articolo 4 è così modificato:

(a) **le frasi introduttive sono [...] sostituite** dalla seguente:

"Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013, salvo disposizione contraria del presente regolamento, **nonché le seguenti definizioni:** [...]";

---

<sup>1</sup> Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono così indicate: testo nuovo in **grassetto** **sottolineato** e soppressioni contrassegnate da [...].

<sup>2</sup> I considerando sono stati rimossi dal presente documento in quanto non sono stati discussi in maniera approfondita. Le proposte di modifica dei considerando o di aggiunta di nuovi considerando sono incluse nelle note a piè di pagina del presente documento.

(b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) "norme della politica comune della pesca": atti giuridicamente vincolanti dell'Unione[...] [...] relativi alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, all'acquacoltura nonché alla trasformazione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;"

**b1) il punto 5 è sostituito dal seguente:**

**"5) "sorveglianza": osservazione delle attività di pesca sulla base di avvistamenti da parte di navi di ispezione, aeromobili ufficiali o sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) e di metodi tecnici di rilevamento e identificazione;"**

(c) il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9) "licenza di pesca": documento ufficiale che conferisce al suo titolare il diritto, definito dalle norme nazionali, di utilizzare una determinata capacità di pesca per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine[...];"

(d) il punto 12 è sostituito dal seguente:

"12) "dati sulla posizione della nave": dati relativi all'identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all'ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera grazie ai dispositivi di localizzazione installati a bordo;"

(e) il punto 14 è sostituito dal seguente:

"14) "zona di restrizione della pesca": qualunque zona marina in cui le attività di pesca sono limitate o vietate in via temporanea o permanente **nel quadro delle norme della politica comune della pesca;**"

(f) il punto 20 è sostituito dal seguente:

"20) "partita": un lotto di unità di prodotti della pesca o dell'acquacoltura;"

(g) il punto 24 è sostituito dal seguente:

"24) "piano pluriennale": piani di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, **misure di conservazione**[...] adottate conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ogni altra misura dell'Unione adottata a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato [...]che preveda la gestione o la ricostituzione specifiche di determinati stock ittici **e sopra** [...]un periodo superiore a un anno;"

(h) il punto 23 è soppresso;

(i) il punto 28 è sostituito dal seguente:

"28) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine, **ad esempio** per fini ricreativi, turistici o sportivi;"<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Un considerando sulla pesca ricreativa chiarirà che questo tipo di pesca comprende le attività di pesca organizzate da entità commerciali attive nel settore del turismo e delle competizioni sportive.

(j) il punto 31 è [...] sostituito dal seguente:

**"31) "peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, comprese le navi da cattura, le navi d'appoggio, le navi officina per il trattamento del pesce, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer;"<sup>4</sup>**

(k) sono [...] aggiunti i seguenti punti 33, [...] 34, 35, 36 e 37:

"33) "rilascio in acqua del pescato (*slipping*)": pratica che consiste nel liberare intenzionalmente le catture dall'attrezzo da pesca prima che questo sia interamente salpato a bordo del peschereccio;

34) "nave da cattura": peschereccio utilizzato per la cattura di risorse biologiche marine[...];

**35) "operazione di pesca": tutte le attività connesse con la ricerca del pesce, la cala, il traino e il recupero di attrezzi mobili, la posa, l'immersione, il ritiro o il riposizionamento di attrezzi fissi e il prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo e dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso;"<sup>5</sup>**

**36) "identificativo unico della bordata di pesca": numero specifico generato dal giornale di pesca elettronico per ciascuna bordata di pesca;**

**37) "bordata di pesca": qualsiasi viaggio di una nave da cattura che inizia nel momento in cui la nave lascia il porto e termina all'arrivo in porto.";**

---

<sup>4</sup> Il considerando 10 della proposta sarà sostituito dal seguente: **"È opportuno sostituire la definizione di "peschereccio" con una definizione più specifica, che chiarisca che il termine comprende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, comprese le navi da cattura, le navi d'appoggio, le navi officina per il trattamento del pesce, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca. Se da un lato la maggior parte delle disposizioni del presente regolamento dovrebbero riferirsi alle navi da cattura, dall'altro un efficace regime dell'Unione per il controllo della pesca richiede che, in certi casi, siano altresì contemplate altre navi che svolgono un ruolo nello sfruttamento delle risorse biologiche marine. Le navi portacontainer dovrebbero essere escluse dalla definizione di "peschereccio" utilizzata ai fini del presente regolamento. Tale definizione non dovrebbe inoltre comprendere le navi utilizzate esclusivamente per l'acquacoltura. La definizione specifica di "peschereccio" di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai fini di quest'ultimo e non dovrebbe pregiudicare la definizione di "peschereccio" contenuta in altri atti per altri fini."**

<sup>5</sup> Sarà inserito il considerando seguente: **"È opportuno inserire una definizione di "operazione di pesca" per chiarire il significato del termine e per sottolineare che il suo ambito di applicazione è più ristretto rispetto al termine "attività di pesca". Fatta eccezione per i trasferimenti, solo le navi da cattura possono effettuare operazioni di pesca."**

- (2) all'articolo 5, il paragrafo 6 è soppresso[...];
- (3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 6*

**Licenza di pesca**

1. Una[...]**nave da cattura** dell'Unione può essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità.
2. Lo Stato membro di bandiera assicura che **la licenza di pesca soddisfi i requisiti informativi minimi relativi all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento di una nave da cattura e che** le informazioni contenute nella licenza di pesca siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all'articolo 24, **paragrafo 3**, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. [...]
4. Lo Stato membro di bandiera ritira in via definitiva la licenza di pesca di una nave **da cattura** oggetto di una misura di adeguamento della capacità **di pesca** prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 [...].

5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme concernenti la validità delle licenze di pesca rilasciate [...] **dagli Stati membri** di bandiera e [...] i requisiti informativi minimi in esse contenuti relativi all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento di una nave da cattura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

(4) l'articolo 7 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo Stato membro che disponga di un regime nazionale specifico di autorizzazione di pesca per i pescherecci battenti la sua bandiera comunica alla Commissione, su richiesta, una sintesi delle informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca rilasciata, con i relativi dati aggregati sullo sforzo di pesca.";

(b) i paragrafi 4 e 5 [...]sono sostituiti dai seguenti:

"4. L'autorizzazione di pesca per una nave da cattura non viene rilasciata se la nave in questione non è in possesso di una licenza di pesca ottenuta conformemente all'articolo 6 o se la sua licenza di pesca è stata sospesa o ritirata. L'autorizzazione di pesca per una nave da cattura è automaticamente ritirata quando la licenza di pesca attribuita alla nave in questione è stata ritirata in via definitiva. Essa è sospesa quando la licenza di pesca è stata sospesa in via temporanea.

5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti la validità delle autorizzazioni di pesca rilasciate dallo Stato membro di bandiera e le informazioni minime che vi devono figurare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

(c) è aggiunto il [...]paragrafo 6:

"6. [...] **Gli Stati membri possono escludere i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca esclusivamente nelle loro acque territoriali dall'obbligo di disporre di un'autorizzazione di pesca.**";

(5) l'articolo 8 è così modificato:

(a) il titolo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 8*

**Marcatura e identificazione [...] delle navi da cattura dell'Unione e dei loro attrezzi da pesca**";

**a1) al paragrafo 1, il termine "peschereccio" è sostituito da "nave da cattura dell'Unione"**;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme **dettagliate** riguardanti:

(a) la marcatura e l'identificazione della nave **da cattura**;

(b) i documenti di identificazione della nave da tenere a bordo;

(c) la marcatura e l'identificazione delle imbarcazioni a bordo e dei dispositivi di concentrazione del pesce;

(d) la marcatura e l'identificazione degli attrezzi da pesca;

(e) le etichette per la marcatura degli attrezzi **da pesca**;

(f) la marcatura delle boe e la fissazione dei cavi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

(6) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 9*

### **Sistema di controllo dei pescherecci**

1. Gli Stati membri utilizzano sistemi di controllo dei pescherecci (*vessel monitoring system* – VMS) per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti dei pescherecci battenti la loro bandiera, ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle acque degli Stati membri[...]. Ciascuno Stato membro di bandiera **raccoglie i dati sulla posizione del peschereccio e ne** assicura il [...]controllo continuo e sistematico [...].

2. A bordo[...] **di ciascun** peschereccio dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatiche da parte di un sistema di controllo dei pescherecci tramite la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione.

Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di richiedere al peschereccio di trasmettere dati.

La trasmissione dei dati sulla posizione del peschereccio e la richiesta di trasmettere dati avvengono [...]attraverso una connessione satellitare[...].

3. In deroga al paragrafo 2, **uno Stato membro di bandiera può stabilire che** [...]i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri [...]**possono** detenere a bordo un dispositivo [...], **che non deve essere necessariamente installato a bordo,** che consenta [...]**la localizzazione e l'identificazione automatiche del** peschereccio – **durante la navigazione** – tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla posizione del peschereccio **attraverso una connessione satellitare o attraverso qualsiasi altra rete.**

Ai fini dell'applicazione del primo comma, gli Stati membri possono utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci sviluppato a livello nazionale o dell'Unione. Su richiesta di uno o più Stati membri entro il ... [4 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa un sistema di controllo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.

Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di richiedere al peschereccio di trasmettere dati attraverso una connessione satellitare, se utilizzata. Nel caso in cui il dispositivo di cui al primo comma non si trovi nel raggio di portata di una rete [...], i dati sulla posizione del peschereccio sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente, non appena il peschereccio entra nel raggio di portata della rete e, al più tardi, prima dell'entrata in porto o in altro luogo di sbarco.

3 bis. Fatti salvi gli obblighi previsti in altri atti giuridici dell'Unione, uno Stato membro può esentare i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 9 metri battenti la sua bandiera dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se essi:

a) utilizzano esclusivamente attrezzi fissi;

b) operano esclusivamente nelle acque situate entro sei miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità e alla giurisdizione dello Stato membro di bandiera; e

c) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza dal porto al ritorno in porto;

d) non sono soggetti a restrizioni applicabili nelle zone di restrizione della pesca in cui operano.

**3 ter. I comandanti dei pescherecci dell'Unione esentati dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci a norma del paragrafo 3 bis notificano l'orario di partenza dal porto o dal luogo di sbarco all'autorità responsabile prima della partenza e registrano la posizione geografica della prima cala dell'attrezzo nonché l'orario della retata nel giornale di pesca e trasmettono tali informazioni conformemente all'articolo 15, paragrafo 2.**

4. Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendo automaticamente **i dati ricevuti** al centro di controllo della pesca[...]dello Stato membro costiero. [...]
5. Se un peschereccio dell'Unione opera nelle acque di un paese terzo o in acque in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati relativi alla sua posizione sono messi a disposizione anche del paese o dell'organizzazione in questione.
6. **Fatto salvo il regolamento (UE) 2017/2403, a [...] bordo [...] di tutti i pescherecci dei paesi terzi che operano nelle acque dell'Unione senza effettuare operazioni di pesca** è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatiche da parte di un sistema di controllo dei pescherecci tramite la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione, analogamente ai pescherecci dell'Unione nel quadro del presente articolo.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Un considerando chiarirà che, per le navi di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca, tale obbligo si applica già a norma del regolamento (UE) 2017/2403 e che il presente regolamento dovrebbe estendere tale obbligo anche alle navi di paesi terzi che non effettuano operazioni di pesca.

7. **Il presente articolo si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento]. [...]**
8. La Commissione[...] **stabilisce**, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:
- (a) il formato e il contenuto dei dati sulla posizione del peschereccio;
  - (b) le prescrizioni **minime** e le specifiche tecniche **minime** dei dispositivi di controllo del peschereccio;
  - (c) la frequenza di trasmissione dei dati sulla posizione e sui movimenti del peschereccio, anche nelle zone di restrizione della pesca;
  - d) la trasmissione dei dati agli Stati membri costieri;
  - (e) **le responsabilità dei comandanti dei pescherecci riguardo al funzionamento dei dispositivi di controllo del peschereccio.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. **Essi sono adottati entro il ... [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]."**

(7) è inserito il seguente articolo 9 bis:

*"Articolo 9 bis*

### **Centri di controllo della pesca**

1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di [...] **[...]ciascuno** Stato membro sorveglia i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque in cui essi operano o dal porto in cui si trovano, nonché i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi [...]che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione.
2. Ciascuno Stato membro [...]designa le autorità competenti responsabili del **funzionamento del proprio** centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga di personale adeguato, nonché delle componenti hardware e software atte a consentire l'elaborazione automatica, [...] la trasmissione elettronica **e il controllo** dei dati **sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro**<sup>7</sup>. Gli Stati membri prevedono procedure di back-up e di ripristino in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.
3. Gli Stati membri [...]garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110 [...].

---

<sup>7</sup> Un considerando chiarirà che questo paragrafo non richiede la presenza fisica del personale sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro.

4. La Commissione [...] **può stabilire, mediante atti di esecuzione,** norme dettagliate [...] **sui** centri di controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda:
- (a) il controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita;
  - (b) il controllo e la registrazione [...] **delle** attività di pesca;
  - (c) le disposizioni applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del dispositivo di controllo del peschereccio;
  - (d) le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati sulla posizione e sui movimenti del peschereccio.[...]

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";**

- (8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 10*

**Trasmissione dei dati dei [...] sistemi di identificazione automatica**

**Gli Stati membri provvedono affinché i dati dei sistemi di identificazione automatica di cui all'articolo 6 bis della direttiva 2002/59/CE per i pescherecci battenti la loro bandiera siano messi a disposizione delle loro autorità competenti responsabili del controllo della pesca. [...], [...]"**

9) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 12*

### **Trasmissione di dati per operazioni di sorveglianza**

I dati provenienti dal sistema o dai sistemi di controllo dei pescherecci[...] e dal sistema di rilevamento delle navi raccolti nel quadro del presente regolamento sono messi a disposizione della Commissione, delle agenzie dell'Unione e delle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza, **ove necessario**, a fini di sicurezza e protezione marittima, controllo delle frontiere, tutela dell'ambiente marino e applicazione generale della legge.";

(10) l'articolo 13 è [...] **sostituito dal seguente**:

**"Articolo 13**

### **Monitoraggio elettronico a distanza**

**1. Gli Stati membri assicurano il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca attraverso sistemi di monitoraggio elettronico a distanza (REM) a norma del presente articolo.**

**2. A fini di monitoraggio e controllo dell'osservanza dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri fanno sì che a bordo dei segmenti di flotta delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri battenti la loro bandiera che comportano un grave rischio di non conformità all'obbligo di sbarco sia installato un sistema REM operativo.**

**Il sistema REM è in grado di monitorare e controllare efficacemente l'osservanza dell'obbligo di sbarco e può comprendere sistemi di geolocalizzazione, sensori e telecamere a circuito chiuso (CCTV).**

I dati ricavati dal sistema REM sono conservati a bordo. Le autorità competenti degli Stati membri di bandiera e costieri responsabili dei controlli nel settore della pesca hanno pari accesso a tali dati, fatte salve le pertinenti norme sulla protezione dei dati personali.

3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2 la Commissione, mediante atti di esecuzione:

a) determina i segmenti di flotta delle navi da cattura dell'Unione a bordo dei quali vige l'obbligo di installare il sistema REM, sulla base della valutazione del rischio di non conformità all'obbligo di sbarco;

b) stabilisce norme dettagliate su requisiti, specifiche tecniche, installazione, manutenzione e funzionamento del sistema REM nonché sul periodo durante il quale tale sistema deve essere utilizzato, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici e scientifici. Dette norme garantiscono altresì che le registrazioni dei sistemi CCTV, se utilizzate, riguardino soltanto gli attrezzi e le parti della nave in cui i prodotti della pesca vengono salpati a bordo, trattati, immagazzinati e rigettati;

c) stabilisce norme dettagliate sull'archiviazione e lo scambio dei dati ricavati dal sistema REM e sull'accesso agli stessi, fatto salvo l'articolo 112.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

4. La valutazione del rischio di cui al paragrafo 3, lettera a):

a) segue un approccio regionale;

b) stabilisce il livello di rischio per segmento di flotta, sulla base degli attrezzi e della dimensione di maglia, della zona interessata e delle specie bersaglio;

- c) include un'analisi del rischio che determina la probabilità di non conformità all'obbligo di sbarco a livello di segmento di flotta; l'analisi è effettuata congiuntamente dagli Stati membri interessati, in collaborazione con l'EFCA, utilizzando tutte le informazioni disponibili e pertinenti, in particolare le stime scientifiche dei rigetti e delle catture indesiderate e i dati provenienti dalle ispezioni dell'ultima retata, e tenendo conto della eventuale mancanza di tali dati.

La valutazione del rischio può altresì tener conto dell'impatto sugli stock interessati.

5. Gli Stati membri possono disporre che a bordo di taluni segmenti di flotta delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri battenti la loro bandiera vi sia un sistema REM operativo, sulla base del rischio di non conformità all'obbligo di sbarco valutato dallo Stato membro interessato o dalla Commissione.";

11) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

#### **Compilazione del giornale di pesca[...]**

1. Il comandante di ogni nave da cattura dell'Unione tiene un giornale di pesca elettronico ai fini della registrazione delle attività di pesca.
2. Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 comprende [...] **almeno** le seguenti informazioni:
  - (a) l'identificativo unico della bordata di pesca;
  - (b) il numero di registro della flotta dell'UE (CFR) o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero[...] di identificazione e il nome del peschereccio;

- (c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- (d) la data e, [...] **per le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri,** l'ora delle catture;
- (e) la data e l'orario di partenza e di arrivo nel porto[...];
- e1) **la posizione geografica della prima cala dell'attrezzo e l'orario della retata, per le navi esentate dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 bis;**
- (f) il tipo **di attrezzo da pesca** [...] **e relative** specifiche tecniche e [...] dimensioni [...];
- (g) le stime dei quantitativi di ciascuna specie **detenuti a bordo** in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi – **in una voce distinta** – i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione[...]. Per [...] **le navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri,** tali informazioni sono fornite per ogni[...]operazione di pesca;
- (h) le stime dei quantitativi[...] **di ciascuna specie rigettata in chilogrammi di peso vivo per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco;**
- (i) [...] **le stime dei quantitativi di ciascuna specie sensibile definita all'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/1241, detenuti a bordo o rigettati, in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui;**

- (j) **ove opportuno, il coefficiente o** i coefficienti di conversione utilizzati;
  - (k) i dati richiesti in applicazione degli accordi di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
3. In caso di perdita in mare di attrezzi da pesca, il giornale di pesca specifica inoltre **le informazioni seguenti:**
- (a) il tipo di attrezzo perduto;
  - (b) la data e l'ora della perdita;
  - (c) la posizione in cui l'attrezzo è stato perduto;
  - (d) le misure messe in atto per recuperare l'attrezzo.
4. Se confrontata con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie. [...]

**La soglia di tolleranza di cui al primo comma non si applica alle specie detenute a bordo – a prescindere dal fatto che siano sbarcate con o senza cernita – che non superano ciascuna i 50 kg in equivalente peso vivo.**

- 4 bis.** In deroga al **paragrafo 4**, primo comma, per i tipi di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013[...] **relativamente alle specie che** sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita **e che sono interessate da un piano di campionamento quale previsto all'articolo 60, paragrafo 1 bis, si applicano i seguenti margini di tolleranza:[...]**

[...][...]a) relativamente alle piccole specie pelagiche e alle specie per usi industriali, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate o meno nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca, per ciascuna specie;

b) relativamente a tutte le altre specie, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate o meno nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari a 200 kg o all'1 %, se maggiore, del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca, per ciascuna specie.

Fatte salve le disposizioni di cui alle lettere a) e b), relativamente al quantitativo totale di tutte le specie, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca del quantitativo totale in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca.

4 ter. In deroga al paragrafo 4, primo comma, per le attività di pesca che mirano alla cattura di specie la cui somiglianza morfologica è stata certificata da un organismo scientifico dell'Unione o internazionale e per le attività di pesca mista di specie che non sono sottoposte a cernita il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce di dette specie detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di dette specie registrate nel giornale di pesca, a condizione che dette specie siano interessate da un piano di campionamento quale previsto all'articolo 60, paragrafo 1 bis.

5. Nell'ambito dei tipi di pesca oggetto di un regime dell'Unione di gestione dello sforzo, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione registrano e computano nel loro giornale di pesca il tempo trascorso in una determinata zona indicando:
- a) per gli attrezzi trainati
    - i) l'entrata e l'uscita dal porto situato in tale zona;
    - ii) ogni entrata e uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;
    - iii) le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo, al momento dell'uscita dalla zona o prima dell'entrata in un porto situato nella zona;
  - b) per gli attrezzi fissi
    - i) l'entrata e l'uscita dal porto situato in tale zona;
    - ii) ogni entrata e uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;
    - iii) la data e l'ora della prima e delle successive cale degli attrezzi fissi nelle zone in questione;
    - iv) la data e l'ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi;
    - v) le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo, al momento dell'uscita dalla zona o prima dell'entrata in un porto situato nella zona.
6. Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione del giornale di pesca, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione applicano un coefficiente di conversione stabilito a norma del paragrafo 9.

7.[...]<sup>8</sup>

8. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

**8 bis. I paragrafi da 1 a 4 e da 5 a 8 del presente articolo si applicano a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].**

9. La Commissione può **stabilire**, mediante atti di esecuzione, **coefficienti di conversione e norme dettagliate**:

- a) [...]per l'applicazione del margine di tolleranza di cui ai paragrafi **4, 4 bis e 4 ter**;
- b) [...]sull'uso dei coefficienti di conversione[...].

[...]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. **Gli atti di esecuzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono adottati entro il ... [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].**;

---

<sup>8</sup> Per spiegare la soppressione sarà aggiunto il considerando seguente: "**Il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme per i pescherecci di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell'Unione. In forza dell'articolo 38, paragrafo 1, di detto regolamento, i pescherecci di paesi terzi autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione devono rispettare le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le operazioni di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui essi operano. Per evitare ripetizioni e garantire chiarezza, è opportuno sopprimere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 che stabiliscono specificamente norme per le navi di paesi terzi.**"

(12) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 15*

### **Trasmissione elettronica del giornale di pesca**

1. I comandanti delle navi da cattura dell'Unione [...] trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera:

[...] almeno una volta al giorno, [...] [...]

[...] dopo [...] l'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto **o in altro luogo di sbarco.**

2. **In deroga al paragrafo 1, [...] i** comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a **12** [...] metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera dopo [...] l'entrata in porto **o in un luogo di sbarco e prima della pesatura oppure, nei casi previsti all'articolo 60, paragrafo 1 bis, lettere c) e d), prima del trasporto.**

3. I comandanti delle navi da cattura dell'Unione trasmettono inoltre per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 al momento di ogni ispezione e su richiesta dell'autorità competente del loro Stato membro di bandiera. **Nel caso in cui la nave non si trovi nel raggio di portata di una rete, le informazioni sono registrate e trasmesse non appena la nave entra nel raggio di portata di una rete.**

4. **I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento]. [...]**

5. I comandanti delle navi da cattura di un paese terzo operanti nelle acque dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro costiero.";

(13) [...] sono inseriti i seguenti articoli 15 bis bis e 15 bis:

"Articolo 15 bis bis

Ai fini dell'applicazione degli articoli 14 e 15, per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri gli Stati membri possono utilizzare un sistema per i giornali di pesca sviluppato a livello nazionale o dell'Unione. Su richiesta di uno o più Stati membri entro il ... [4 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa tale sistema per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri. Su richiesta di uno o più Stati membri, il sistema sviluppato dalla Commissione è tale da consentire l'applicazione anche dell'articolo 9 – compresi, se applicabili, i requisiti relativi ai sistemi di controllo dei pescherecci – e degli articoli 19 bis, 20, 21, 22, 23 e 24.

*Articolo 15 bis*

[...] Atti di esecuzione concernenti gli obblighi relativi al giornale di pesca

1.[...]

(a) [...]

(b) [...]

(c) [...]

2.[...] La Commissione [...] **stabilisce**, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

- a) il formato, il contenuto e la **procedura di** presentazione [...] **dei dati** del giornale di pesca;
- b) la compilazione e la registrazione [...] **elettronica** delle informazioni [...] **nei dati del** giornale di pesca;
- c) il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati del giornale di pesca;

[...] [...]

[...]

[...] [...]

g) la frequenza [...] **con cui vengono presentati i** dati del giornale di pesca;

h) **le procedure in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati del giornale di pesca, come pure in caso di mancata ricezione dei dati del giornale di pesca e impossibilità di accedere a tali dati.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. **Essi sono adottati entro il ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].**";

(14) l'articolo 16 è soppresso **a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].**

(15) l'articolo 17 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri [...] **trasmettono** per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell'orario stimato di arrivo in porto **o in altro luogo di sbarco di uno Stato membro**, le informazioni seguenti:

- (a) l'identificativo unico della bordata **di pesca e, nel caso di navi diverse dalle navi da cattura, l'identificativo unico della bordata di pesca relativo alle catture**[...];
- (b) **il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero**[...] di identificazione e il nome del peschereccio;
- (c) il [...]porto **o altro luogo di sbarco** di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco, trasbordo o accesso ai servizi;
- (d) le date della bordata di pesca[...];
- (e) la data e [...]l'orario stimati di arrivo in porto;
- (f) il codice FAO alfa 3 di ogni specie **e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture**;

- (g) i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;
- (h) i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.";

(b) [...]sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis bis e 1 bis:

**"1 bis bis. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento]."**

1 bis. Lo Stato membro costiero può fissare, per [...]taluni tipi di pesca, un termine più breve per la notifica preventiva, purché ciò non pregiudichi la capacità degli Stati membri di effettuare ispezioni.";

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis[...] [...] [...]che esonerano talune categorie di pescherecci dell'Unione dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto dei quantitativi e del tipo di prodotto della pesca da sbarcare.";[...]

[...]            [...]

**d) è aggiunto il paragrafo 7:**

**"7. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate applicabili:**

[...]a) [...]in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione delle notifiche preventive;

[...]b) [...]in caso di mancata ricezione dei dati riportati nella notifica preventiva;

[...]c) [...]in caso di impossibilità di accedere [...] **ai** dati riportati nella notifica preventiva.[...]

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";**

(16) l'articolo 18 è soppresso;

(17) all'articolo 19, la parte di frase "agli articoli 17 e 18" è sostituita da "all'articolo 17";

(18) è inserito l'articolo 19 bis:

*"Articolo 19 bis*

**Notifica preventiva di sbarco in porti di paesi terzi**

1. I **comandanti dei** pescherecci dell'Unione [...]**trasmettono** per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera **le informazioni di cui al paragrafo 3** [...]almeno [...]**tre** giorni prima dell'orario stimato di arrivo nel porto [...]**di un paese terzo.**

2. Lo Stato membro di bandiera può fissare un termine più breve[...] [...] per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per i **propri** pescherecci [...], tenuto conto del tipo di prodotti della pesca, [...]della distanza tra le zone di pesca e il porto **nonché del tempo necessario per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 4. Lo Stato membro di bandiera comunica alla Commissione il termine più breve di cui sopra.**
3. I comandanti dei pescherecci dell'Unione trasmettono allo Stato membro di bandiera **in particolare** le seguenti informazioni:
- (a) l'identificativo unico della bordata **di pesca e, nel caso di navi diverse dalle navi da cattura, l'identificativo unico della bordata di pesca relativo alle catture**[...];
  - (b) il numero **CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero** di identificazione e il nome del peschereccio;
  - (c) il [...] porto **o altro luogo di sbarco** di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco o accesso ai servizi;
  - d) **[...]le date della bordata di pesca;**
  - e) la data e [...]l'orario stimati di arrivo in porto **o in altro luogo di sbarco;**
  - f) il codice FAO alfa 3 di ogni specie **e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;**

g) i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, **compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;**[...]

h) i quantitativi di ogni specie da sbarcare, **compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.**

4. Qualora, sulla base dell'analisi delle informazioni fornite e di altri dati disponibili, esistano fondati motivi per ritenere che il peschereccio **dell'Unione** non sta rispettando le norme della politica comune della pesca, le autorità competenti [...] **del suo** Stato membro di bandiera chiedono la collaborazione del paese terzo nel quale il peschereccio intende sbarcare, in vista di un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato membro di bandiera può imporre al peschereccio di sbarcare in un porto diverso o di ritardare l'orario di arrivo in porto o di sbarco.

**5. Il presente articolo si applica a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].**

**6. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicate le altre norme della politica comune della pesca che prevedono una notifica preventiva dello Stato membro di bandiera prima dell'arrivo in un porto al di fuori delle acque dell'Unione."**

(19) all'articolo 20 sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter, **2 quater e 2 quinquies**:

"2 bis. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci cedenti [...] e i pescherecci riceventi dell'Unione sono autorizzati a effettuare il trasbordo in mare al di fuori delle acque dell'Unione o in porti di paesi terzi solo previa autorizzazione del loro Stato membro di bandiera.

2 ter. Per chiedere un'autorizzazione di trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i comandanti dei pescherecci **cedenti e dei pescherecci riceventi** dell'Unione trasmettono per via elettronica al proprio Stato membro di bandiera, almeno tre giorni prima dell'operazione di trasbordo prevista, le seguenti informazioni:

- (a) l'identificativo unico della bordata **di pesca e, nel caso di navi diverse dalle navi da cattura, l'identificativo unico della bordata di pesca relativo alle catture [...]**;
- (b) **il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero[...]** di identificazione della nave e i nomi sia del peschereccio cedente che di quello ricevente;
- (c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- (d) le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto e di peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto **e stato di trasformazione**;
- (e) il porto di destinazione del peschereccio ricevente;
- (f) la data e l'ora del trasbordo previsto;
- (g) la posizione geografica o la denominazione specifica del porto in cui è prevista l'operazione di trasbordo.[...]

**2 quater. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la descrizione dello stato trasformato di un prodotto della pesca o di una parte del medesimo, in particolare attraverso codici e descrizioni per la presentazione del prodotto e lo stato di trasformazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.**

**2 quinquies. I paragrafi 2 bis e 2 ter del presente articolo si applicano a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento]."**

(20) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 21*

### **Compilazione della dichiarazione di trasbordo**

1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione [...] che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo elettronica.
2. La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:
  - (a) l'identificativo unico della bordata **di pesca e, nel caso di navi diverse dalle navi da cattura, l'identificativo unico della bordata di pesca relativo alle catture[...]** ;
  - (b) **il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero[...]** di identificazione della nave e i nomi sia del peschereccio cedente che di quello ricevente;
  - (c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

- (d) le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto e di peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto **e stato di trasformazione** o, se del caso, il numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;
  - (e) il porto di destinazione del peschereccio ricevente e la data e l'orario stimati di arrivo;
  - (f) la data e l'ora del trasbordo;
  - (g) la zona geografica o il porto designato per il trasbordo;
  - (h) **il coefficiente o** i coefficienti di conversione utilizzati.
3. Se confrontato con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al **[...]valore di cui all'articolo 14, paragrafo 4.**
4. Il comandante del peschereccio cedente e il comandante di quello ricevente sono ognuno responsabili dell'esattezza dei dati riportati nelle rispettive dichiarazioni di trasbordo.
5. Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di trasbordo, i comandanti dei pescherecci applicano un coefficiente di conversione stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 9.

**5 bis. Il presente articolo si applica a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].**

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis [...] **con cui esonerare** talune categorie di pescherecci **dell'Unione** dall'obbligo di cui al paragrafo 1 **del presente articolo**, tenuto conto dei quantitativi e/o del tipo di prodotto della pesca, **della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di trasbordo e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.**";

(21) gli articoli 22, 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:

*"Articolo 22*

### **Trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di trasbordo**

1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione [...] trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 21 all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di trasbordo.

2.[...]

3. Se un peschereccio dell'Unione trasborda le proprie catture in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state trasbordate e dello Stato membro a cui le catture sono destinate.

**3 bis. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].**

4.[...]

[...][...][...]

5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

- (a) il formato,[...] il contenuto **e la procedura di presentazione** della dichiarazione di trasbordo;
- (b) la compilazione e la registrazione elettronica dei dati [...] **della dichiarazione di** trasbordo;
- (c) il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati concernenti il trasbordo;

[...]

[...]            [...]

[...]            [...]

[...] [...]

- (h) **le procedure in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati della dichiarazione di trasbordo, come pure in caso di mancata ricezione dei dati della dichiarazione di trasbordo e impossibilità di accedere a tali dati.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

### *Articolo 23*

#### **Compilazione della dichiarazione di sbarco**

1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o il suo rappresentante, compila una dichiarazione di sbarco elettronica.
2. La dichiarazione di sbarco di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:
  - (a) l'identificativo unico della bordata di pesca;
  - (b) **il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero [...]**di identificazione e il nome del peschereccio;
  - (c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie sbarcata e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
  - (d) i quantitativi di ogni specie sbarcata in chilogrammi di prodotto pesato conformemente all'articolo 60 e di peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto **e stato di trasformazione** o, se del caso, il numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

- (e) il porto di sbarco;
- (f) la data e l'ora dello sbarco;

**f1) la data e l'ora della pesatura;**

- (g) il [...] **nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 1 quater;**
- (h) i coefficienti di conversione utilizzati.

3. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di sbarco.

**4. Il presente articolo si applica a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].**

5. [...] **Allo scopo di** convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di sbarco, il comandante del peschereccio applica un coefficiente di conversione stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 9.

*Articolo 24*

**Trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di sbarco**

1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o il suo rappresentante, trasmette per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 23, **paragrafo 2,** all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore [...] **dalla pesatura. Quando si procede alla pesatura dei prodotti della pesca a norma dell'articolo 60, paragrafo 1 bis, il comandante trasmette tali informazioni entro 24 ore dalla pesatura in conformità del pertinente piano di campionamento o di controllo di cui a detto articolo.**

2.[...]

3. [...] **Laddove** un peschereccio dell'Unione sbarchi le[...] catture in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro[...] **nel cui territorio** le catture sono state sbarcate.

4.[...]

**4 bis. I paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal ...**  
**[24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].**

5.[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

- (a) il formato, [...]il contenuto **e la procedura di presentazione** della dichiarazione di sbarco;
- (b) la compilazione e la registrazione digitale dei dati della dichiarazione di sbarco;
- (c) il funzionamento dei sistemi elettroni di registrazione e trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco;
- (d) **[...][...][...][...]le procedure in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco, come pure in caso di mancata ricezione dei dati della dichiarazione di sbarco e impossibilità di accedere a tali dati.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

22) l'articolo 25 è soppresso **a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento];**

(23) [...]

[...][...][...][...][...][...][...]

**23 bis) l'articolo 26 è così modificato:**

**a) ai paragrafi 1 e 6, i termini "peschereccio" e "pescherecci" sono sostituiti rispettivamente dai termini "nave da cattura" e "navi da cattura";**

**b) ai paragrafi 2, 3 e 4, i termini "peschereccio" e "pescherecci" sono sostituiti rispettivamente dai termini "nave da cattura dell'Unione" e "navi da cattura dell'Unione";**

**23 ter) all'articolo 27, paragrafo 1, il termine "peschereccio" è sostituito dal termine "nave da cattura dell'Unione";**

(24) l'articolo 28 è soppresso;

(25) [...] **l'articolo 29[...] è così modificato:**

**a) ai paragrafi 1, 2 e 3, il termine "peschereccio" è sostituito dal termine "nave da cattura dell'Unione";**

**b) al paragrafo 3, l'ultima frase è soppressa;**

**25 bis) all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, il termine "peschereccio" è sostituito dal termine "nave da cattura dell'Unione";**

**25 ter) all'articolo 31, il termine "pescherecci" è sostituito dal termine "navi da cattura dell'Unione";**

(26) l'articolo 32 è soppresso;

(27) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 33*

### **Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca**

1. Ciascuno Stato membro di bandiera **o, in caso di pesca senza peschereccio di cui all'articolo 54 quinquies, ciascuno Stato membro costiero** registra tutti i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca di cui al presente regolamento, in particolare i dati di cui agli articoli 14, 21, 23, **54 quinquies, [...] [...] 62, 66 e 68**, e ne conserva gli originali per un periodo di almeno tre anni, in linea con la normativa nazionale.

2. Prima del 15 di ogni mese, ciascuno Stato membro di bandiera **o, in caso di pesca senza peschereccio di cui all'articolo 54 quinquies, ciascuno Stato membro costiero** trasmette per via elettronica alla Commissione, o all'organismo da questa designato, i dati aggregati relativi:
- (a) ai quantitativi di ogni **specie, se applicabile per** stock o gruppo di stock, catturati e detenuti a bordo e ai quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, in equivalente peso vivo, durante il mese precedente, compresi, in **[...]una voce distinta,** quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;
  - (b) allo sforzo di pesca messo in atto durante il mese precedente per ciascuna zona di pesca soggetta a un regime di gestione dello sforzo di pesca o, se del caso, per ciascun tipo di pesca soggetto a un regime di gestione dello sforzo di pesca.
  - (c) **ai quantitativi di ogni specie, se applicabile per stock o gruppo di stock, catturati in caso di pesca senza peschereccio di cui all'articolo 54 quinquies, e [...] ai quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, in equivalente peso vivo, durante il mese precedente, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.**
3. Nel caso in cui i dati trasmessi da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2 si fondino su stime riguardanti **una specie**, uno stock o un gruppo di stock, lo Stato membro **[...]trasmette** alla Commissione **i dati corretti** sui quantitativi [...]stabiliti sulla base delle dichiarazioni di sbarco **o delle note di vendita** non appena disponibili e non oltre[...] **il 30 marzo dell'anno successivo all'anno civile della cattura[...]. Nel caso in cui le misure riguardanti le possibilità di pesca fissino un periodo di riferimento diverso dall'anno civile, lo Stato membro trasmette alla Commissione i dati corretti sui quantitativi stabiliti sulla base delle dichiarazioni di sbarco non appena disponibili e non oltre tre mesi dal termine di detto periodo.**

4. Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e i risultati della convalida attuata conformemente all'articolo 109, lo Stato membro[...] **trasmette** alla Commissione i **dati corretti sui** quantitativi[...] stabiliti sulla base di tale convalida non appena disponibili e non oltre [...] **il 30 giugno dell'anno successivo all'anno civile della cattura[...]. Nel caso in cui le misure riguardanti le possibilità di pesca fissino un periodo di riferimento diverso dall'anno civile, lo Stato membro trasmette alla Commissione i dati corretti sui quantitativi stabiliti sulla base di tale convalida non appena disponibili e non oltre sei mesi dal termine di detto periodo.**
5. [...]Le catture **di ogni specie** [...], stock o [...] gruppo di stock soggetti a [...] **un contingente** sono imputate ai relativi contingenti applicabili [...]agli Stati membri **a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.**
6. Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che vengono commercializzate e vendute, se del caso comprese quelle di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, sono registrate dagli Stati membri e i relativi dati sono trasmessi alla Commissione. Se superano il 2 % del contingente interessato, esse sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera. Il presente paragrafo non si applica alle catture effettuate nel corso delle campagne di ricerca **obbligatorie** a mare di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio(\*)).

7. Ad eccezione dello sforzo messo in atto [...] **dalle navi da cattura alle** quali non si applica alcun regime di gestione dello sforzo di pesca, tutto lo sforzo di pesca messo in atto [...] **dalle navi da cattura** dell'Unione, allorché detengono a bordo o, se del caso, utilizzano un attrezzo [...] da pesca soggetto a un regime di gestione dello sforzo di pesca o praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di gestione dello sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime, è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui lo Stato membro di bandiera dispone relativamente a tale zona geografica e a tale attrezzo o tipo di pesca.
8. Lo sforzo di pesca messo in atto nel quadro di una ricerca scientifica da navi che detengono a bordo un attrezzo [...] da pesca soggetto a un regime di gestione dello sforzo di pesca o che praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di gestione dello sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispone il rispettivo Stato membro di bandiera per tale attrezzo [...] da pesca o tale tipo di pesca e tale zona geografica, se le catture effettuate durante la messa in atto di tale sforzo **di pesca** sono commercializzate e vendute e se superano il 2 % dello sforzo di pesca assegnato. Il presente paragrafo non si applica alle catture effettuate nel corso delle campagne di ricerca **obbligatorie** a mare di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1004.
9. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, i formati per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

---

(\*) Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).";

(28) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 34*

**Dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca**

**Qualora si ritenga esaurito l'80 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock, [...]**la Commissione può chiedere a uno Stato membro di trasmettere informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto disposto all'articolo 33[...].";

(29) [...]l'articolo 35 è così modificato:

**a) al paragrafo 1, il termine "pescherecci" è sostituito dal termine "navi da cattura";**

**b)** i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato vieta le[...] **operazioni** di pesca a tutte o a parte [...] **delle navi da cattura** battenti la sua bandiera per lo stock o il gruppo di stock il cui contingente è esaurito, per il tipo e/o zona di pesca pertinenti, oppure quando detengono a bordo il pertinente attrezzo da pesca nella zona geografica in cui lo sforzo di pesca massimo consentito è stato raggiunto, e [...] **può fissare** una data [...] **entro la** quale [...] **devono essere completati** i trasbordi, i trasferimenti e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 è resa pubblica dallo Stato membro interessato e comunicata immediatamente alla Commissione. [...] **La Commissione la pubblica** sul **proprio** sito web[...].";

**c) è inserito il paragrafo seguente:**

**"3 bis.** A decorrere dalla data in cui la decisione **di cui al paragrafo 2** è resa pubblica dallo Stato membro interessato, **[...]tale Stato membro provvede** affinché **[...]le navi da cattura o un gruppo** di **[...]navi** battenti **la sua** bandiera [...]non effettuino alcuna [...] **[...]operazione** di pesca concernente lo stock o il gruppo di stock interessati nelle **[...]sue** acque [...].";

(30) all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando ritiene esaurite le possibilità di pesca di cui l'Unione, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri dispongono, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e può vietare, mediante atti di esecuzione, le **[...]operazioni** di pesca con riguardo alla zona[...], all'attrezzo **da pesca**, allo stock o al gruppo di stock **interessati** ovvero alla flotta coinvolta in queste **[...]operazioni** di pesca specifiche.";

(31) l'articolo 37 è così modificato:

**a0) al paragrafo 1, i termini "la pesca" sono sostituiti dai termini "le operazioni di pesca";**

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se il pregiudizio subito dallo Stato membro al quale[...] **sono state vietate le operazioni di** pesca prima dell'esaurimento delle sue possibilità non è stato riparato, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese a porvi adeguatamente rimedio. Tali atti di esecuzione [...] **stabiliscono, in particolare:[...]**

- (a) la notifica del pregiudizio subito;
- (b) l'individuazione degli Stati membri che hanno subito tale pregiudizio e la quantificazione del medesimo;
- (c) l'individuazione degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca e i quantitativi pescati in eccesso;
- (d) le riduzioni da apportare alle possibilità di pesca degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità in modo proporzionale al superamento effettuato;
- (e) le maggiorazioni da apportare alle possibilità di pesca degli Stati membri danneggiati in modo proporzionale ai danni subiti;
- (f) le date in cui prendono effetto le maggiorazioni e le riduzioni. [...]

**[...] Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.**;

**b) il paragrafo 4 è soppresso;**

(32) al titolo IV, l'intestazione del capo II è sostituita dalla seguente:

"CAPO II

*Controllo della capacità di pesca*";

(33) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 38*

### **Capacità di pesca**

1. Gli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione delle verifiche necessarie per garantire che la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro **interessato**, espressa in stazza lorda (GT) e in kilowatt (kW), non sia in nessun momento superiore ai livelli massimi di capacità fissati per lo Stato membro considerato conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. La Commissione può[...] **stabilire**, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione del presente articolo per quanto riguarda:
  - (a) la verifica della potenza del motore [...] **delle navi da cattura**;
  - (b) la verifica della stazza [...] **delle navi da cattura**;
  - (c) la verifica del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

(34) al titolo IV, capo II, l'intestazione della sezione 2 è sostituita dalla seguente:

"Sezione 2

**Potenza del motore e stazza**";

**34 bis)**            **l'articolo 39 è così modificato:**

**a) al paragrafo 1, il termine "pescherecci" è sostituito dal termine "navi da cattura";**

**b) è inserito il paragrafo seguente:**

**"2 bis. Quando una nave da cattura supera la potenza del motore autorizzata indicata nella licenza di pesca, può procedere a una regolarizzazione di tale potenza conformemente a un periodo massimo e ai criteri stabiliti dallo Stato membro di bandiera interessato. Quando una nave da cattura supera del 20 % o più la potenza del motore autorizzata indicata nella licenza, compreso il margine di errore dell'apparecchiatura di misurazione, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera adottano le misure necessarie per far sì che la nave cessi tutte le attività e operazione di pesca.";**

**c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

**"3. Gli Stati membri possono addebitare una parte o la totalità dei costi derivanti dalla certificazione e dalla verifica della potenza del motore agli operatori delle navi da cattura.";**

(35)    è inserito il seguente articolo 39 bis:

*"Articolo 39 bis*

#### **Monitoraggio continuo della potenza del motore**

1.        Gli Stati membri **stabiliscono, sulla base di una valutazione del rischio, quali navi dotate di motori di propulsione entro bordo con potenza certificata superiore a 221 kilowatt e che utilizzano attrezzi trainati, quali definiti all'articolo 6, punto 12, del regolamento (UE) 2019/1241, presentano un serio rischio di non conformità con le norme della politica comune della pesca in materia di potenza del motore.** Essi provvedono affinché tali navi siano provviste di dispositivi o software installati in modo permanente atti a misurare e registrare la potenza del motore.[...]

([...])

[...]

2. I dispositivi di cui al paragrafo 1 [...] assicurano la misurazione continua della potenza del motore di propulsione in kilowatt **e la conservazione a bordo di tali dati.**
3. I comandanti **e i titolari di licenze di pesca** provvedono affinché i dispositivi di cui al paragrafo 1 funzionino in ogni momento e le informazioni ricavate dalla misurazione continua della potenza del motore di propulsione vengano registrate e conservate a bordo e siano accessibili **a bordo delle navi** ai funzionari in ogni momento.
4. La Commissione [...] **stabilisce**, mediante atti di esecuzione, [...] norme dettagliate riguardanti **l'installazione**, le caratteristiche e le specifiche tecniche dei dispositivi **o dei software** di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

#### **4 bis. La valutazione del rischio di cui al paragrafo 1:**

**a) segue un approccio regionale;**

**b) stabilisce il livello di rischio di non conformità per segmento di flotta, sulla base degli attrezzi, della zona interessata, del regime di gestione dello sforzo, delle specie bersaglio, della riduzione di potenza e della velocità;**

**c) include un'analisi del rischio che determina la probabilità e l'impatto della non conformità con le norme della politica comune della pesca in materia di potenza del motore, in particolare per quanto riguarda il superamento dei contingenti;**

**d) tiene conto dell'esaurimento dei limiti di capacità.**

**4 ter. La valutazione del rischio è effettuata congiuntamente dagli Stati membri, in collaborazione con l'EFCA.**

**4 quater. Gli Stati membri possono disporre che le navi da cattura dell'Unione dotate di motori di propulsione entro bordo con potenza certificata pari o inferiore a 221 kilowatt e che utilizzano attrezzi trainati, quali definiti all'articolo 6, punto 12, del regolamento (UE) 2019/1241, e battenti la loro bandiera siano provviste di dispositivi o software installati in modo permanente atti a misurare e registrare la potenza del motore, sulla base del rischio di non conformità con le norme della politica comune della pesca in materia di potenza del motore.";**

(36) all'articolo 40, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la certificazione della potenza del motore di propulsione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

(37) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 41*

#### **Verifica della potenza del motore [...]**

**1.** Qualora i dati raccolti, ad esempio quelli sulla posizione della nave o contenuti nel giornale di pesca, o la misurazione continua della potenza del motore di propulsione indichino che la potenza del motore del peschereccio è superiore a quella dichiarata [...] nella licenza di pesca o nel registro della flotta dell'Unione o nazionale, gli Stati membri [...] **controllano la potenza del motore, se necessario, mediante** una verifica materiale della potenza del motore.

[...]

- 2. Ai fini della verifica della potenza del motore di una nave, gli Stati membri applicano i requisiti adottati dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione nel quadro della norma internazionale raccomandata ISO 15016:2015 oppure metodi equivalenti riconosciuti europei o nazionali.**
- 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis riguardo alla modifica del paragrafo 2 del presente articolo al fine di adattare al progresso tecnico il riferimento alla pertinente norma internazionale ISO.**
- 4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la verifica della potenza del motore. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";**

**37 bis) è inserito il seguente articolo 41 bis:**

**"Articolo 41 bis**

**Verifica della stazza**

**Laddove vi siano prove del fatto che la stazza di un peschereccio è diversa da quella indicata nella licenza di pesca, gli Stati membri procedono a una verifica della stazza. A tal fine gli Stati membri prendono in considerazione, in particolare, le modifiche del volume interno o delle dimensioni della nave.";**

(38) all'articolo 42, paragrafo 2, la parte di frase "agli articoli 60 e 61" è sostituita da "all'articolo 60";

(39) l'articolo 43 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono[...]sostituiti dai seguenti:

"1. [...] In un piano pluriennale [...] è possibile fissare una soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto del piano stesso, al di sopra della quale un peschereccio dell'Unione è tenuto a sbarcare le [...]catture in un porto o in un luogo in prossimità della costa designati.

2. Qualora siano detenuti a bordo quantitativi superiori alla soglia di cui al paragrafo 1, il comandante di un peschereccio dell'Unione provvede affinché lo sbarco delle catture avvenga in un porto o in un luogo in prossimità della costa designati all'interno dell'Unione.";

(b) il paragrafo 7 è soppresso;

39 bis) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

"Articolo 44

Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali

1. Le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale che sono detenute a bordo di una nave da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e che non sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conversazione sono poste in casse, compartimenti o contenitori separati per ciascuno di tali stock in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori.

2. I comandanti delle navi da cattura dell'Unione stivano le catture di cui al paragrafo 1 conformemente ad un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nelle stive.

**3. È vietato detenere a bordo di una nave da cattura dell'Unione, in casse, compartimenti o contenitori di qualsiasi tipo, quantitativi di catture di cui al paragrafo 1 mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca.[...]**

**4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis riguardo all'esenzione di taluni stock demersali dall'obbligo di cui al presente articolo."**

(40) l'articolo 45 è soppresso;

(41) l'articolo 46 è soppresso;

**41 bis) è inserito il seguente capo:**

**"CAPO III bis**

**Regionalizzazione**

**Articolo 46 bis**

**Misure di controllo regionali**

**Per tenere conto delle specificità regionali dei pertinenti tipi di pesca, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di integrare le misure di controllo stabilite dal presente regolamento con:**

- (a) misure regionali tese a controllare l'attuazione delle misure tecniche regionali adottate sulla base dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241;**
- (b) misure regionali tese a controllare l'attuazione delle misure adottate in conformità dei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013;**
- (c) misure di controllo regionali relativamente agli stock che non rientrano nei limiti biologici di sicurezza.**

**La Commissione adotta tali atti delegati sulla base di una raccomandazione comune presentata in conformità delle procedure e delle condizioni applicabili di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.**”;

(42) l'articolo 48 è così modificato:

**a0)** **il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

**"1. Le navi da cattura dell'Unione dispongono a bordo delle attrezzature per il recupero dei propri attrezzi perduti."**;

**a00)** **al paragrafo 2, i termini "un peschereccio" sono sostituiti dai termini "una nave da cattura";**

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave include le informazioni sugli attrezzi perduti nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafo 3. L'autorità competente [...]del suo Stato membro di bandiera [...]**trasmette le informazioni all'**autorità competente dello Stato membro costiero.";

**a1) è inserito il paragrafo seguente:**

**3 bis.** **Il paragrafo 3 del presente articolo si applica a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento]."**;

**a2)** **al paragrafo 4, i termini "del peschereccio" sono sostituiti dai termini "della nave da cattura";**

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri raccolgono e registrano le informazioni sugli attrezzi perduti e le forniscono alla Commissione su richiesta.";

**42 bis) all'articolo 49, paragrafo 1, i termini "un peschereccio" sono sostituiti dai termini "una nave da cattura";**

**42 ter) all'articolo 49 bis, paragrafo 1, i termini "un peschereccio" sono sostituiti dai termini "una nave da cattura" e all'articolo 49 bis, paragrafo 2, lettera b), i termini "ai pescherecci" sono sostituiti dai termini "alle navi da cattura";**

(43) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Articolo 50

### **Controllo delle zone di restrizione della pesca**

1. Le attività di pesca esercitate in zone di restrizione della pesca situate nelle acque dell'Unione sono controllate dallo Stato membro costiero. Lo Stato membro costiero dispone di un sistema per individuare e registrare l'entrata, il transito e l'uscita dei pescherecci dalle zone di restrizione della pesca soggette alla sua giurisdizione o sovranità.
2. Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione in zone di restrizione della pesca situate in alto mare o in acque di paesi terzi sono controllate dagli Stati membri di bandiera, **nella misura consentita a norma del diritto internazionale.**
3. [...] **Alle navi da cattura** non **autorizzate** a pescare in [...] zone **di restrizione della pesca è consentito unicamente il transito in tali zone** alle seguenti condizioni:
  - (a) tutti gli attrezzi **da pesca** detenuti a bordo sono fissati e stivati durante il transito; [...]
  - (b) **il transito è continuo e** la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvo in casi di forza maggiore[...]. In tali casi il comandante informa senza indugio il centro di controllo della pesca del rispettivo Stato membro di bandiera, che informa successivamente le autorità competenti dello Stato membro costiero; **e**[...]
  - (c) il dispositivo di localizzazione che fornisce la posizione delle navi [...] **di cui all'articolo 9** è funzionante.[...]

**La frequenza di trasmissione dei dati sulla posizione della nave è pari ad almeno una volta ogni 30 minuti.**;

**43 bis) dopo l'articolo 54 è inserito il capo seguente:**

**"CAPO IV bis**

**Controllo della pesca senza peschereccio**

**Articolo 54 quinquies**

**Pesca senza peschereccio**<sup>9</sup>

- 1. Gli Stati membri garantiscono che la pesca senza peschereccio che sfrutta le risorse biologiche marine nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione<sup>10</sup> sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.**
- 2. Ai fini di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:**
  - (a) predispongono un sistema di rilascio di licenze o altro sistema alternativo per le persone fisiche e giuridiche che esercitano tali attività; e**
  - (b) fanno sì che i quantitativi di specie, stock o gruppi di stock catturati siano registrati e trasmessi per via elettronica alle autorità competenti [...];**
- 3. Il presente articolo si applica a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].**

---

<sup>9</sup> Un considerando spiegherà l'ambito di applicazione del nuovo articolo relativo alla "pesca senza peschereccio", in particolare il suo ambito geografico e il fatto che riguarda solo la pesca commerciale. Va sottolineato che l'articolo contempla esclusivamente lo sfruttamento delle "risorse biologiche marine", termine definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

<sup>10</sup> Un considerando fornirà esempi di attività di pesca senza peschereccio, come la pesca dalla riva e le attività di pesca sul ghiaccio.

**4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il formato, il contenuto e la presentazione dei dati registrati relativi ai quantitativi catturati di cui al paragrafo 2, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.**

**5. Il presente articolo non si applica alla pesca ricreativa."**

(44) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 55*

#### **Pesca ricreativa**

1. Gli Stati membri garantiscono che la pesca ricreativa nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca. A tal fine, essi[...]

[...]raccolgono dati sulle catture effettuate nell'ambito [...] della pesca **ricreativa** [...] mediante [...] meccanismi di raccolta di dati basati su una metodologia [...] **stabilita da ciascuno Stato membro e notificata** alla Commissione. **Gli Stati membri trasmettono tali dati alla Commissione almeno una volta all'anno.[...]Per ottemperare all'obbligo di cui al primo comma, gli Stati membri possono avvalersi dai dati raccolti a norma del regolamento (UE) 2017/1004(\*)**.

2. Per quanto riguarda **le specie**, gli stock [...] **o** i gruppi di stock [...] oggetto di misure di conservazione dell'Unione **che si applicano specificamente alla pesca ricreativa, quali i contingenti, i limiti di cattura in peso e i limiti di cattura in numero di esemplari**<sup>11</sup> [...], gli Stati membri

[...] garantiscono che le persone fisiche e giuridiche [...] **che praticano** attività di pesca ricreativa per tali **specie**, stock o [...] **gruppi di stock siano immatricolate**<sup>12</sup> **e** registrino e trasmettano per via elettronica [...] **le rispettive catture** alle autorità competenti.[...]

[...]

3. È vietata **la commercializzazione o** la vendita delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa.

[...]

**4 bis. Il presente articolo non si applica agli Stati membri che non sono né Stati costieri né Stati di bandiera.**

5.[...]

---

<sup>11</sup> Il considerando 31 sarà modificato come segue: "La politica comune della pesca prevede già numerose misure specifiche di conservazione applicabili alla pesca ricreativa, **in particolare nei regolamenti del Consiglio che stabiliscono, per determinati anni, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici. Le misure specifiche di conservazione già applicate comprendono i contingenti, i limiti di cattura in peso, i limiti di cattura in numero di esemplari e i divieti di pesca in periodi specifici o con determinati attrezzi. La conservazione di particolari specie potrebbe richiedere, in futuro, il ricorso a misure diverse da quelle suddette. [...]**La registrazione e la trasmissione delle catture di tali specie dovrebbero consentire un controllo efficace **del rispetto** di tali misure.

<sup>12</sup> Un considerando chiarirà che il sistema di immatricolazione predisposto dagli Stati membri può prevedere l'immatricolazione prima o dopo la cattura delle specie, degli stock o dei gruppi di stock interessati.

[...][...][...][...][...]

6.[...]

45) l'intestazione del titolo V è sostituita dalla seguente:

"TITOLO V

**CONTROLLI NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO";**

46) al titolo V, il capo I è sostituito dal seguente:

"CAPO I

### **Disposizioni generali**

*Articolo 56*

#### **Principi applicabili al controllo della commercializzazione**

1. Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dall'immissione sul mercato alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. In particolare, gli Stati membri adottano misure miranti a garantire che l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto, **salvo se diversamente stabilito da altre norme della politica comune della pesca.**
2. Qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie nella legislazione dell'Unione, gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, dell'immagazzinamento o del trasporto sono in grado di comprovare la relativa zona geografica d'origine dei prodotti.

*Articolo 56 bis*

#### **[...]Composizione delle partite di taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura [...] **rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio\*** sono suddivisi **dall'operatore** in partite prima [...] **della loro** immissione sul mercato.

2. [...] **Ciascuna** partita **di cui al paragrafo 1** contiene solo:
- a)** prodotti della pesca [...] di un'unica specie, della stessa presentazione **del prodotto** e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dallo stesso peschereccio o gruppo di pescherecci, oppure
- b) prodotti dell'acquacoltura di un'unica specie, della stessa presentazione del prodotto e provenienti** dalla stessa unità di produzione in acquacoltura.
3. In deroga al paragrafo 2, [...] **gli Stati membri possono stabilire che** [...] i quantitativi di prodotti della pesca di più specie di peso complessivo inferiore a 30 kg – **diversi dai prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione** – provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e della stessa presentazione **del prodotto**, al giorno e per [...] **nave da cattura**, [...] **possono essere inseriti nella stessa partita prima della loro** immissione sul mercato.
4. In deroga al paragrafo 2, i quantitativi di prodotti della pesca di più specie costituiti da individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente [...] possono essere [...] **inseriti nella stessa partita** prima [...] **della loro** immissione sul mercato per fini diversi dal consumo umano diretto.
5. Dopo [...] **la prima vendita**, una partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura **di cui al paragrafo 1** può solo essere fusa con un'altra **partita, rispettivamente di prodotti della pesca o dell'acquacoltura**, o essere suddivisa, se la partita creata dalla fusione o quelle create dalla suddivisione della partita soddisfano le seguenti condizioni:
- (a) contengono prodotti della pesca o dell'acquacoltura di un'unica specie e della stessa presentazione **del prodotto**;

- (b) per la nuova o le nuove partite vengono fornite le informazioni relative alla tracciabilità di cui all'articolo 58, paragrafo 5 [...];
- (c) l'operatore responsabile [...] **della creazione** della nuova partita è in grado di fornire informazioni sulla [...] composizione **della nuova o delle nuove partite**, [...] in particolare [...] i quantitativi dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura provenienti da ciascuna delle partite che la **o le** compongono, **ove possibile**.

6.[...]

**7. Il presente articolo non si applica ai pesci ornamentali, ai crostacei ornamentali e ai molluschi ornamentali.**

*Articolo 57*

**Norme comuni di commercializzazione**

1. Gli Stati membri [...] **fanno sì** che i prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione siano messi a disposizione sul mercato nel rispetto di tali norme. **Gli Stati membri effettuano controlli per garantire detta conformità.**

[...] I controlli possono aver luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compreso il trasporto. [...]

3. [...] **Gli** operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, dell'immagazzinamento o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere in grado, **in tutte le fasi della catena di approvvigionamento**, di comprovare che i prodotti sono conformi, **ove applicabile**, alle norme [...] **comuni** di commercializzazione.

#### *Articolo 58*

#### **Tracciabilità**

1. Fatti salvi i requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002, [...] **i** prodotti della pesca [...] **e** dell'acquacoltura sono **suddivisi dagli operatori in partite e sono** tracciabili in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio [...].

2.[...]

[...][...][...]

3[...]

[...]

5. Per le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura **rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, [...]** **sono messe a disposizione almeno** le **seguenti** informazioni [...]:

- (a) il numero di identificazione della partita;
- (b) **nel caso di prodotti non importati nell'Unione, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca [...] o l'identificatore o gli identificatori unici nel sistema** di cui all'articolo [...] **54 quinquies**, paragrafo 2, lettera a), per tutti i prodotti della pesca compresi nella partita, oppure il nome **e, ove disponibile**, il numero di registrazione dell'unità di produzione in acquacoltura;

**b1) nel caso di prodotti importati, il riferimento al certificato o ai certificati di cattura presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 per tutti i prodotti della pesca compresi nella partita, se del caso, o il nome e, ove disponibile, il numero di registrazione dell'unità di produzione in acquacoltura;**

- (c) il codice FAO alfa 3 e la denominazione scientifica delle specie;

- (d) la zona o le zone geografiche pertinenti per i prodotti della pesca catturati in mare, o la zona di cattura o di produzione [...] per i prodotti della pesca catturati in acque dolci e per i prodotti dell'acquacoltura, **di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013;**
- (e) per i prodotti della pesca, la categoria di attrezzi da pesca di cui alla prima colonna dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- (f) la data **o le date** di cattura dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell'acquacoltura [...];
- (g) i quantitativi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui;
- (h) [...] **laddove nella partita siano** presenti prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, informazioni, in una voce distinta, sui quantitativi in chilogrammi di peso netto [...];
- (i) per le partite di prodotti soggetti a norme comuni di commercializzazione, se del caso, la taglia o il peso individuale, la categoria di calibro, la presentazione **del prodotto** e la freschezza.

**5 bis. Le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura messe a disposizione o che saranno probabilmente messe a disposizione sul mercato sono adeguatamente contrassegnate per assicurare la tracciabilità di ogni partita.**

Ai fini di un'adeguata marcatura delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, le informazioni di cui al paragrafo 5 sono fornite attraverso l'etichettatura della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Gli operatori appongono tali informazioni utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo o un sistema di marcatura, oppure, qualora tali informazioni siano fornite mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione.

[...][...][...][...][...][...]

[...][...][...]

**6 bis.** **Gli operatori a cui vengono forniti – o che forniscono – prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 sono in grado di indicare alle autorità competenti gli operatori che hanno fornito loro tali prodotti e gli operatori a cui forniscono tali prodotti e provvedono affinché, in relazione a ciascuna partita, le informazioni elencate al paragrafo 5:**

**a) siano conservate, e**

**siano messe a disposizione dell'operatore al quale il prodotto della pesca o dell'acquacoltura è fornito e, su richiesta, a disposizione delle autorità competenti.**

**6 ter.** **Ai fini del paragrafo 6 bis, gli Stati membri possono esigere che gli operatori utilizzino un sistema digitale.**

**6 quater.** **Gli Stati membri collaborano tra loro per garantire che le autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono stati suddivisi in partite o sono stati importati possano accedere alle informazioni di cui al paragrafo 5, in particolare quando le informazioni sono fornite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo.**

**Gli operatori che utilizzano gli strumenti di cui al primo comma fanno in modo che essi siano vengano elaborati conformemente a norme e specifiche riconosciute a livello internazionale.**

7. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi **di prodotti della pesca** venduti direttamente [...] **dalla nave di cattura** al consumatore, purché **tali quantitativi** non siano superiori a **15 kg** di prodotti della pesca per consumatore al giorno.
8. **La** [...] Commissione [...] **può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:**
- a) [...] **la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5;**
  - b) [...] **i metodi alternativi di marcatura delle partite e l'apposizione fisica delle informazioni relative alla tracciabilità sulle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;**
  - c) [...] **una maggiore** cooperazione tra Stati membri per quanto riguarda l'accesso alle informazioni che accompagnano una partita [...];

d) i requisiti di tracciabilità per le partite **contenenti più specie di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 3, e per le partite** risultanti dalla fusione o dalla suddivisione di partite diverse di cui all'articolo 56 **bis**, paragrafo 5[...];

e) le informazioni sulla zona geografica pertinente;

**f) i requisiti di tracciabilità per le partite e la composizione delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 12, voce 1212 21, della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87.**

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.**

9. Il presente articolo si applica unicamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 e [...] **nella voce 1212 21 del capitolo 12** della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87[...]\*.

10. Il presente articolo non si applica ai pesci **ornamentali**, ai crostacei **ornamentali** e ai molluschi ornamentali.

**11. Entro [24 mesi dalla data di applicazione del presente atto], la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione in cui si valuta la fattibilità di sviluppare un sistema digitale armonizzato per migliorare il controllo della tracciabilità, corredata, se del caso, di una proposta legislativa."**

(47) all'articolo 59, [...]i paragrafi 2 e [...]3 [...]sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico nelle banche dati nazionali.

3. Il presente articolo non si applica ai [...]consumatori che acquistano [...] prodotti della pesca per un peso non superiore a 15 kg [...] per consumatore al giorno, che non [...] vengono successivamente [...] venduti ma [...] sono destinati esclusivamente al consumo privato [...].";

[...]"[/...]/[...]

1.[...]

2.[...]

3.[...]

4.[...]

(49) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 60*

#### **Pesatura dei prodotti della pesca**

1. [...] **Gli Stati membri garantiscono** che tutti i quantitativi dei prodotti della pesca siano pesati, per specie, con i sistemi di pesatura **– approvati dalle autorità competenti** – [...] **al momento dello** sbarco, prima che i prodotti siano immagazzinati, trasportati o immessi sul mercato.

**1 bis.** **In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca con i sistemi di pesatura, approvati dalle autorità competenti:**

- (a) **al momento dello sbarco, in conformità di un piano di campionamento adottato a norma del paragrafo 6, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano o meno sottoposti a cernita;**
- (b) **a bordo, nel caso di prodotti della pesca sottoposti a cernita, purché gli stessi siano pesati al momento dello sbarco in conformità di un piano di campionamento adottato a norma del paragrafo 6;**
- (c) **dopo il trasporto verso una località situata nel territorio dello Stato membro in cui è avvenuto lo sbarco, in conformità di un piano di controllo adottato a norma del paragrafo 6, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano o meno sottoposti a cernita;**

- (d) dopo il trasporto verso una località situata nel territorio dello Stato membro di bandiera, in conformità di un programma comune di controllo degli Stati membri interessati di cui all'articolo 94 e adottato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano o meno sottoposti a cernita.

1 ter. Il comandante garantisce che tutti i quantitativi di prodotti della pesca sbarcati siano pesati dall'operatore di cui al paragrafo 1 quater.

1 quater. La pesatura è effettuata da un operatore, che è un acquirente registrato, un centro d'asta registrato, un'organizzazione di produttori o altra persona fisica o giuridica, compreso il comandante, autorizzati dalle autorità competenti a effettuare le operazioni di pesatura. L'operatore che effettua la pesatura è responsabile dell'accuratezza della pesatura.

1 quinquies. Gli Stati membri verificano che gli operatori di cui al paragrafo 1 quater siano adeguatamente attrezzati per effettuare le operazioni di pesatura.

2. Gli operatori [...] di cui al paragrafo 1 quater compilano un registro di pesatura per ciascuno sbarco [...].

3. I[...] risultati della [...] pesatura [...] sono trasmessi immediatamente al comandante [...] e, ove applicabile, al vettore. Sono utilizzati per la compilazione della dichiarazione di sbarco e, ove applicabile, del documento di trasporto.

3 bis. Gli Stati membri possono richiedere agli operatori di cui al paragrafo 1 quater di trasmettere periodicamente, o su richiesta, i registri di pesatura alle loro autorità competenti.

4. Le autorità competenti di uno Stato membro possono esigere che qualunque quantitativo di prodotti della pesca sbarcato [...] in tale Stato membro sia pesato da **loro** funzionari, o in loro presenza, prima di essere trasportato fuori dal luogo di sbarco.

5.[...]

[...]

[...]

[...]

6. La Commissione può [...] **adottare**, mediante atti di esecuzione, [...] **i piani di campionamento e i piani di controllo di cui al paragrafo 1 bis, lettere a), b) e c).**[...] Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

**7. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, una metodologia basata sul rischio per i programmi comuni di controllo di cui al paragrafo 1 bis, lettera d), e approvare i programmi comuni di controllo degli Stati membri basati su tale metodologia.";**

(50) è inserito il seguente articolo 60 bis:

*"Articolo 60 bis*

**Norme dettagliate sulla pesatura**

1. [...] **La** Commissione [...] **può** adottare [...], **mediante atti di esecuzione**, norme [...] **riguardanti**:

- (a) la definizione delle procedure di pesatura;
- (b) i registri di pesatura, **compresa la tenuta di tali registri**;
- (c) l'ora della pesatura;
- (d) i sistemi di pesatura, **compresi i sistemi di pesatura a fini di controllo**;
- (e) la pesatura dei prodotti della pesca congelati;
- (f) la detrazione di ghiaccio e acqua;
- (g) l'accesso delle autorità competenti ai sistemi di pesatura [...] **e** ai registri di pesatura [...];
- h) la pesatura di determinate specie pelagiche;**<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Un considerando chiarirà più in dettaglio che le competenze di esecuzione conferite in forza del presente comma sono intese a stabilire norme come quelle attualmente incluse nell'articolo 78 del regolamento (UE) n. 404/2011.

- i) la pesatura delle catture effettuate nell'ambito della piccola pesca pelagica e della pesca a fini industriali sbarcate fresche e senza essere sottoposte a cernita.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

2. [...]

[...][...][...][...][...][...][...][...][...][...][...][...]."

- (51) l'articolo 61 è soppresso;
- (52) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 62*

### **Compilazione e presentazione delle note di vendita**

1. Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o [...] **le organizzazioni di produttori** autorizzati dagli Stati membri [...] registrano elettronicamente le informazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e trasmettono per via elettronica, entro [...] **48** ore [...] **dalla prima vendita**, una nota di vendita contenente tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. I suddetti acquirenti, centri d'asta [...] **od organizzazioni di produttori** sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita.
2. **Qualora** non [...] **sia** lo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha sbarcato il pesce, lo Stato membro nel cui territorio [...] **ha luogo la prima vendita** provvede [...] affinché una copia della nota di vendita, **non appena ricevuta**, sia trasmessa [...] **per via elettronica** alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
3. Se [...] **la prima vendita** dei prodotti della pesca non avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati sbarcati, lo Stato membro [...] **nel cui territorio ha luogo la prima vendita** provvede affinché [...] una copia della nota di vendita, **non appena ricevuta**, sia trasmessa [...] **per via elettronica** alle autorità competenti **degli Stati membri in cui [...] sono stati sbarcati** tali prodotti. [...]

4. **Qualora la prima vendita avvenga** al di fuori dell'Unione [...], il comandante [...] **della nave da cattura dell'Unione** o il suo rappresentante trasmette, [...] **per via elettronica**, una copia della nota di vendita, o [...] **altro** documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 48 ore dalla prima vendita.
5. Qualora la nota di vendita non corrisponda alla fattura o a un documento sostitutivo assimilabile ai sensi degli articoli 218 e 219 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio(\*), lo Stato membro interessato adotta le disposizioni necessarie affinché i dati riguardanti i quantitativi e il prezzo, al netto dell'imposta per la fornitura di beni all'acquirente, siano identici a quelli indicati nella fattura.
6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti [...]:
- a)** la registrazione degli acquirenti; [...] [...]
  - b)** il formato delle note di vendita; [...] **c)** la registrazione e la trasmissione delle note di vendita per via elettronica.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

(\*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).";

---

- (53) l'articolo 63 è soppresso;
- (54) gli articoli 64, 65 e 66 sono sostituiti dai seguenti:

*"Articolo 64*

#### **Contenuto delle note di vendita**

**1.** Le note di vendita di cui all'articolo 62 recano un numero di identificazione unico e contengono i seguenti dati:

(a) l'identificativo unico della bordata di pesca [...];

**a1) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura;**

**a2) il porto e la data dello sbarco;**

(b) il nome dell'operatore o del comandante [...] **della nave da cattura** e, se si tratta di un'altra persona, il nome del venditore;

(c) il nome, il numero di partita IVA, il codice fiscale o altro identificatore unico dell'acquirente;

(d) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

(e) i quantitativi di ciascuna specie [...] in [...] peso [...] **di** prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e [...] **stato di trasformazione** o, se del caso, il numero di individui;

- (f) per tutti i prodotti soggetti a norme **comuni** di commercializzazione, la taglia o il peso individuale, la categoria di calibro, la presentazione **del prodotto** e la freschezza, secondo quanto previsto;
- (g) **per i prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione**, [...] i quantitativi [...] espressi in chilogrammi di peso netto o, **se del caso**, il numero [...] **di** individui [...];
- (h) il [...] **nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 1 quater**;
- (i) il luogo e la data della vendita;
- (j) se possibile, il numero di riferimento e la data della fattura ed eventualmente del contratto di vendita;
- (k) se del caso, un riferimento alla dichiarazione di assunzione in carico di cui all'articolo 66 o al documento di trasporto di cui all'articolo 68;
- (l) il prezzo al netto delle tasse e la valuta[...];
- (m) **se disponibile, l'uso previsto dei prodotti della pesca, ad esempio per il consumo umano o come sottoprodotti di origine animale.**

**2. In deroga al paragrafo 1, per i tipi di pesca di cui all'articolo 54 quinquies, la nota di vendita contiene i seguenti dati:**

- (a) **l'identificatore unico nel sistema di cui all'articolo 54 quinquies, paragrafo 2, lettera a);**
- (b) **le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e), f), g), i), j), l) e m), del presente articolo.**

**3. Il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo si applica a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].**

*Articolo 65*

**Esenzioni dagli obblighi riguardanti le note di vendita**

**Qualora** il consumatore [...] **acquisti** un quantitativo **di prodotti della pesca** non superiore a **15** kg al giorno [...] che non [...] **viene** successivamente [...] venduto ma [...] è esclusivamente destinato al consumo privato [...], **non si applicano** gli articoli 62 e 64.

*Articolo 66*

**Compilazione e presentazione della dichiarazione di assunzione in carico**

1. Qualora i prodotti della pesca siano destinati a una messa in vendita successiva, gli [...] **operatori** responsabili dello stoccaggio [...] dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano per via elettronica le informazioni di cui al paragrafo 3 e trasmettono per via elettronica [...], entro [...] **48** ore [...] **dallo** sbarco, **una dichiarazione di assunzione in carico contenente tali informazioni** alle autorità competenti dello Stato membro [...] **nel cui territorio** ha luogo l'assunzione in carico. I suddetti [...] **operatori** sono responsabili [...] dell'esattezza **della dichiarazione di assunzione in carico** [...].
2. **Qualora** non [...] **sia** lo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha sbarcato il pesce, lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l'assunzione in carico provvede [...] affinché una copia della dichiarazione di assunzione in carico, **non appena ricevuta**, sia trasmessa [...] **per via elettronica** alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

**2 bis. Qualora l'assunzione in carico abbia luogo al di fuori dell'Unione, il comandante del peschereccio dell'Unione o il suo rappresentante trasmette, per via elettronica, una copia della dichiarazione di assunzione in carico o altro documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 48 ore dall'assunzione in carico.**

3. La dichiarazione di assunzione in carico di cui al paragrafo 1 reca un numero di identificazione unico e contiene almeno le seguenti informazioni:

(a) l'identificativo [...] unico della bordata di pesca [...];

**a1) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura;**

(b) il porto e la data [...] **dello** sbarco;

(c) il nome dell'operatore o del comandante della nave;

(d) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

(e) i quantitativi di ciascuna specie immagazzinata, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione **del prodotto** e [...] **stato di trasformazione** o, se del caso, il numero di individui;

[...] [...] [...];

(g) [...] **il nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 1 quater;**

- (h) la denominazione e l'indirizzo dei locali in cui i prodotti sono immagazzinati e il loro identificatore unico;
- (i) se del caso, un riferimento al documento di trasporto di cui all'articolo 68;
- (j) **per i prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione**, [...] i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o, **se del caso**, il numero di individui [...]. [...]

**4. Il paragrafo 3, lettera a), del presente articolo si applica a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].**

**5. In deroga al paragrafo 3, per i tipi di pesca di cui all'articolo 54 quinquies, la dichiarazione di assunzione in carico contiene almeno le seguenti informazioni:**

**a) l'identificatore unico nel sistema di cui all'articolo 54 quinquies, paragrafo 2, lettera a);**

**b) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d), e), h), i) e j), del presente articolo.**

**5 bis. Per i tipi di pesca di cui all'articolo 54 quinquies, il presente articolo si applica a decorrere dal [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].**

**6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:**

**a) il formato della dichiarazione di assunzione in carico;**

**b) la presentazione della dichiarazione di assunzione in carico.**

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";**

- (55) l'articolo 67 è soppresso;
- (56) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 68*

**Trasporto dei prodotti della pesca e compilazione e presentazione del documento di trasporto**

1. Se trasportati [...] **anteriormente alla prima vendita, anche nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 1 bis, lettere c) e d), o anteriormente alla prima vendita** in un paese terzo, i prodotti della pesca sono accompagnati da un documento di trasporto in cui figurano i prodotti della pesca e i quantitativi trasportati.
2. Prima dell'inizio del trasporto **di cui al paragrafo 1**, il vettore trasmette **per via elettronica** il documento di trasporto [...] alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro di sbarco, dello Stato membro o degli Stati membri di transito e dello Stato membro di destinazione dei prodotti della pesca, a seconda dei casi.
3. Il vettore è responsabile dell'esattezza del documento di trasporto.
4. Il documento di trasporto **di cui al paragrafo 1** [...] **reca un numero di identificazione unico e contiene almeno le seguenti informazioni:**
  - (a) il luogo o i luoghi **nonché l'indirizzo o gli indirizzi** di destinazione della spedizione o delle spedizioni e l'identificativo del mezzo di trasporto e del vettore;
  - (b) l'identificativo unico della bordata di pesca [...];

**b1) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura;**

- (c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- (d) i quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto **e stato di trasformazione** o, se del caso, il numero di individui, eventualmente per luogo di destinazione;
- (e) [...];
- (f) il [...] **nome o un numero [...] di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 1 quater, se applicabile;**
- (g) il nome, l'[...]**identificatore** unico e l'indirizzo del destinatario o dei destinatari [...];
- (h) il luogo [...] **e** la data [...] di carico;
- (i) **per i prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione,** [...] i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o, **se del caso,** il numero [...] **di** individui [...].

**4 bis. Il paragrafo 4, lettera b), del presente articolo si applica a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].**

**4 ter. In deroga al paragrafo 4, per i tipi di pesca di cui all'articolo 54 quinquies, il documento di trasporto contiene almeno le seguenti informazioni:**

**a) l'identificatore unico nel sistema di cui all'articolo 54 quinquies, paragrafo 2, lettera a);**

**b) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c), d), g), h) e i), del presente articolo.**

5. Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a 20 km dal luogo di sbarco.

6. Se i prodotti della pesca dichiarati venduti in una nota di vendita sono trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco, il vettore deve essere in grado di provare che la vendita ha avuto effettivamente luogo.[...]

**6 bis. Gli Stati membri possono prevedere che gli obblighi e le responsabilità del vettore ai sensi del presente articolo si applichino ad ogni altro operatore.**

**7. Il vettore è esonerato dagli obblighi e dalle responsabilità di cui al presente articolo se il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 è sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco di cui all'articolo 23 riguardante i quantitativi dei prodotti della pesca trasportati.**

**7 bis. Per i tipi di pesca di cui all'articolo 54 quinquies, il presente articolo si applica a decorrere dal ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].**

**8. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:**

**a) il contenuto e il formato dei documenti di trasporto;**

**b) la presentazione dei documenti di trasporto.**

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";**

(57) al titolo V, il capo III è soppresso;

58) all'articolo 71, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5) La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti il formato del rapporto di sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

59) l'articolo 73 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ove sia stato istituito un programma di osservazione di controllo dell'Unione in conformità del trattato, gli osservatori di controllo presenti a bordo dei pescherecci designati dagli Stati membri verificano il rispetto delle norme della politica comune della pesca [...] **in relazione ai** pescherecci. Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e, in particolare, registrano le attività di pesca del peschereccio ed esaminano i documenti pertinenti.

2. Gli osservatori di controllo

- a) sono [...] **qualificati** e formati all'esercizio delle loro mansioni **dagli Stati membri**;
- b) sono indipendenti rispetto all'armatore, al titolare della licenza, al comandante del peschereccio e a qualunque altro membro dell'equipaggio;
- c) non hanno alcun legame economico con l'operatore;
- d) eseguono le loro mansioni in modo non discriminatorio;
- e) sono provvisti, in mare, di un dispositivo di comunicazione bidirezionale indipendente dalla nave.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se l'osservatore di controllo rileva un'infrazione grave, [...] ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro di bandiera.";

c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. [...] **La** Commissione [...] **può stabilire, mediante** atti [...] **di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:** [...]

- (a) l'individuazione delle navi da sottoporre a un programma di osservazione di controllo;
- (b) il formato e il contenuto delle relazioni degli osservatori **di controllo**;
- (c) il sistema di comunicazione per gli osservatori di controllo;

- (d) le norme riguardanti la sicurezza degli osservatori di controllo sui pescherecci;
- (e) le misure volte a garantire l'indipendenza degli osservatori di controllo, incluse le modalità della loro remunerazione;
- (f) le mansioni degli osservatori di controllo anche in caso di sospetta infrazione grave;
- (g) **norme minime relative alla qualificazione e alla formazione degli osservatori di controllo.**

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.**”;

60) al titolo VII, il capo I è sostituito dal seguente:

"CAPO I

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 74*

### **Svolgimento delle ispezioni**

1. Gli Stati membri compilano e tengono aggiornato un elenco dei funzionari incaricati delle ispezioni.
2. I funzionari svolgono le loro mansioni conformemente alle norme del diritto dell'Unione. Essi preparano e svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca.

3. I funzionari si accertano che le attività svolte dagli operatori e dai comandanti siano conformi alle norme della politica comune della pesca e, in particolare, verificano:
- a) la legalità dei prodotti della pesca detenuti a bordo, immagazzinati, trasportati, trasbordati, trasferiti, sbarcati, trasformati o commercializzati nonché l'esattezza della documentazione o delle pertinenti trasmissioni elettroniche;
  - b) la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio e per le catture detenute a bordo e **la conformità ad altre misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini;**[...]
  - b1) la presenza a bordo di** attrezzature [...] per il recupero degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 48;
  - (c) se [...] **applicabile**, il piano di stivaggio e lo stivaggio separato delle specie;
  - d) la marcatura delle navi e degli attrezzi da pesca;
  - e) le informazioni sul motore di cui all'articolo 40;
  - f) se applicabile, l'uso [...] e il funzionamento dei sistemi REM;**  
[...];
  - h) se applicabile, l'obbligo di avere a bordo osservatori di controllo.**

4. I funzionari [...] **possono** esaminare tutte le zone e tutti i ponti e i locali pertinenti. [...] **Possono** inoltre [...] esaminare le catture, trasformate o no, le reti o altri attrezzi, le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissione elettronica pertinente che ritengano necessaria ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. I funzionari [...] **possono** interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l'oggetto dell'ispezione.

5. L'attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al mezzo di trasporto e alle loro attività, nonché all'immagazzinamento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture. I funzionari fanno il possibile per evitare il deterioramento delle catture nel corso dell'ispezione.

**5 bis.** **Gli Stati membri pongono in essere procedure atte a garantire che qualsiasi reclamo in merito allo svolgimento delle ispezioni sia oggetto di indagini adeguate.**

**5 ter.** **Gli Stati membri costieri possono, prendendo gli opportuni accordi con lo Stato membro di bandiera di un peschereccio, invitare i funzionari delle autorità competenti di tale Stato membro a partecipare alle ispezioni dei pescherecci di quest'ultimo, mentre tali navi operano nelle acque dello Stato membro costiero o sbarcano nei suoi porti.**

**5 quater.** **Gli Stati membri adottano un approccio basato sul rischio per la selezione dei pescherecci da ispezionare, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili.**

6. [...] **La** Commissione [...] **può stabilire, mediante** atti [...] **di esecuzione**, norme specifiche sullo svolgimento delle ispezioni. Tali norme possono riguardare:

- (a) l'autorizzazione e **le norme minime relative all'**abilitazione dei funzionari preposti alle ispezioni a terra o in mare;

- (c) [...]il coordinamento delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione tra Stati membri;
- (d) le mansioni dei funzionari nella fase di preparazione [...] **delle** ispezioni;
- (e) le mansioni dei funzionari [...] **durante lo svolgimento delle** ispezioni;
- (g) [...] **lo svolgimento delle** ispezioni in mare e in porto e le ispezioni durante il trasporto e nella fase di commercializzazione.

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.**

*Articolo 75*

### **Obblighi dell'operatore e del comandante**

1. L'operatore e il comandante collaborano con i funzionari **– e ne seguono le istruzioni** – nell'esercizio delle loro mansioni **relative alle ispezioni**. Agevolano l'accesso, in condizioni di sicurezza, alla nave, al mezzo di trasporto o al locale in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati. Garantiscono la sicurezza dei funzionari e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis per quanto riguarda gli obblighi dell'operatore e del comandante [...] **relativi alle** ispezioni.

## Rapporto di ispezione

1. I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono alle loro autorità competenti. I dati contenuti nel rapporto sono registrati e trasmessi per via elettronica. In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro di bandiera.

In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio alle autorità competenti del paese terzo interessato e, qualora sia stata rilevata<sup>14</sup> un'infrazione grave, alla Commissione.

Se l'ispezione è condotta in acque o in porti soggetti alla giurisdizione [...] **di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ispezione, conformemente al presente regolamento, o in acque o in porti** di un paese terzo conformemente agli accordi internazionali, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio a detto Stato membro o paese terzo.

2. I funzionari comunicano i risultati dell'ispezione all'operatore o al comandante, che ha la possibilità di formulare osservazioni in merito all'ispezione e ai risultati. [...] **Tali** osservazioni [...] sono rispecchiate nel rapporto d'ispezione. Il funzionario indica nel giornale di pesca che è stata effettuata un'ispezione.
3. Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa quanto prima all'operatore o al comandante e, comunque, non oltre quindici giorni lavorativi dal termine dell'ispezione.

---

<sup>14</sup> Un considerando spiegherà che il termine "rilevata" è stato introdotto in vari articoli del regolamento per garantire l'uso uniforme di un termine per la stessa attività o situazione. Il considerando chiarirà che un'infrazione rilevata è diversa da un'infrazione accertata, poiché quest'ultima richiede una decisione da parte di un'autorità competente.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme comuni sul formato e sul contenuto minimi dei rapporti di ispezione, sulla loro compilazione e sulla loro trasmissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

#### *Articolo 77*

##### **Ammissibilità dei rapporti di ispezione e di sorveglianza**

I rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori dell'Unione, funzionari di un altro Stato membro, funzionari della Commissione o autorità competenti di un paese terzo costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell'accertamento dei fatti, **i rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori dell'Unione, funzionari di un altro Stato membro o funzionari della Commissione** [...] sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri.

#### *Articolo 78*

##### **Banca dati elettronica**

1. [...] **Ciascuno** Stato membro istituisce e **tiene** aggiornata una banca dati elettronica in cui inserisce tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi **agli operatori stabiliti nel suo territorio e** ai pescherecci battenti la [...] **sua** bandiera redatti dai [...] **suoi** funzionari, [...] nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti dai [...] **suoi** funzionari.
2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il funzionamento della banca dati elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

### **Ispettori dell'Unione**

1. Gli Stati membri e la Commissione notificano all'Agenzia europea di controllo della pesca (di seguito "Agenzia") un elenco di funzionari da includere nell'elenco degli ispettori dell'Unione. L'Agenzia tiene e aggiorna l'elenco degli ispettori dell'Unione, compresi i funzionari degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia stessa. Essa mette tale elenco a disposizione della Commissione e degli Stati membri.
2. Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell'Unione possono effettuare ispezioni in conformità del presente regolamento [...] nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione.
3. Gli ispettori dell'Unione possono essere incaricati [...]:
  - (a) dell'attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95;
  - (b) dei programmi internazionali di controllo della pesca per i quali l'Unione è tenuta ad effettuare controlli.
4. Per lo svolgimento dei loro compiti e fatto salvo il paragrafo 5, gli ispettori dell'Unione hanno accesso immediato a:
  - (a) tutte le zone a bordo dei pescherecci dell'Unione e delle altre navi che esercitano attività di pesca, ai locali o ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto, e
  - (b) tutti i documenti e le informazioni **pertinenti** necessari per lo svolgimento dei loro compiti [...],

nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione.

5. Gli ispettori dell'Unione non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia oltre il territorio dello Stato membro d'origine o al di fuori delle acque dell'Unione soggette alla sovranità e alla giurisdizione dello Stato membro d'origine.
6. Quando sono assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione, i funzionari della Commissione o dell'organismo da questa designato non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia.
7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:
  - (a) la notifica degli ispettori dell'Unione all'Agenzia;
  - (b) l'adozione e la tenuta dell'elenco degli ispettori dell'Unione;
  - (c) la notifica degli ispettori dell'Unione alle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
  - (d) i poteri e gli obblighi degli ispettori dell'Unione;
  - (e) i rapporti degli ispettori dell'Unione;
  - (f) le misure adottate a seguito dei rapporti degli ispettori dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

61) all'articolo 80, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

- "4. Gli Stati membri possono ispezionare i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera o la bandiera di un altro Stato membro nelle acque o nei porti di paesi terzi conformemente agli accordi internazionali.";

62) l'intestazione del capo III è sostituita dalla seguente:

"Procedura in caso di infrazione"

63) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 82*

### **Obblighi dei funzionari in caso di infrazione**

1. Se le informazioni raccolte in sede di ispezione o ogni altro dato o informazione pertinenti lo inducono a ritenere che sia stata commessa un'infrazione alle norme della politica comune della pesca, il funzionario:

- (a) annota l'infrazione rilevata nel rapporto di ispezione;
- (b) adotta tutte le misure necessarie per assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi all'infrazione rilevata;
- (c) trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alla sua autorità competente;
- (d) informa la persona fisica o la persona giuridica sospettata di aver commesso l'infrazione o colta in flagrante mentre la commetteva del fatto che tale infrazione può comportare l'applicazione di sanzioni e l'assegnazione di un congruo numero di punti di penalizzazione ai sensi dell'articolo 92. Tale informazione è registrata nel rapporto di ispezione.

2. [...] **I funzionari possono rimanere a bordo del peschereccio fino a quando non vengono prese tutte le misure necessarie con riguardo [...] all'indagine di cui all'articolo 85, in particolare [...] qualora sia stata rilevata un'infrazione grave.**”;

64) l'articolo 84 è soppresso;

65) al titolo VII, le parole:

"CAPO IV

Procedimento attinente a infrazioni constatate nel corso di ispezioni"

sono soppresse;

66) gli articoli 85 e 86 sono sostituiti dai seguenti:

"*Articolo 85*

#### **Procedimento**

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 72, all'articolo 83, paragrafo 2, e all'articolo 86, [...] **gli Stati membri [...] adottano opportune misure in conformità del titolo VIII e procedono** immediatamente [...] **all'**indagine qualora, nel corso di un'ispezione condotta dai propri funzionari, dai funzionari di altri Stati membri, dagli ispettori dell'Unione o dai funzionari di paesi terzi, sia stata rilevata un'infrazione, oppure nel caso in cui dati o informazioni pertinenti inducano le autorità competenti degli Stati membri a ritenere che sia stata commessa un'infrazione alle norme della politica comune della pesca.
2. **In caso di infrazione grave, g[...]**li Stati membri adottano **opportune** misure immediate ai sensi dell'articolo 91.

### **Trasferimento del procedimento**

1. Lo Stato membro nel cui territorio o nelle cui acque sia stata rilevata un'infrazione può trasferire il procedimento attinente all'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro di cui il trasgressore è cittadino, d'intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento del fine di cui all'articolo 89 **bis, paragrafo 2.**
2. Lo Stato membro di bandiera può trasferire il procedimento attinente a un'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro che ha rilevato l'infrazione, d'intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui all'articolo 89 **bis, paragrafo 2.**";

67) l'articolo 87 è soppresso;

68) l'articolo 88 è sostituito dal seguente:

"Articolo 88

### **Misure correttive in caso di mancato procedimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo**

1. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di bandiera e se le sue autorità competenti non adottano misure appropriate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili o non trasferiscono il procedimento conformemente all'articolo 86, i quantitativi di pesce catturati, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca possono essere imputati al contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

2. [...] **L**a Commissione decide, mediante atti di esecuzione, i quantitativi di pesce da imputare al contingente dello Stato membro di sbarco o trasbordo, dopo aver interpellato [...] **gli** Stati membri interessati.
3. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l'articolo 37. A tal fine, i quantitativi di pesce catturati, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.";

69) il titolo VIII è sostituito dal seguente:

"TITOLO VIII

ESECUZIONE DELLE NORME

*Articolo 89*

**Misure e sanzioni volte a garantire il rispetto delle norme**

1. [...] **Gli Stati membri, conformemente al loro diritto interno e alle disposizioni del presente regolamento,** stabiliscono norme in materia di misure [...] e sanzioni [...] nei confronti della persona fisica che ha commesso l'infrazione alle norme della politica comune della pesca o della persona giuridica che ne è ritenuta responsabile. **Gli Stati membri fanno sì che tali misure e sanzioni possano essere applicate.**
2. Entro **...** [**36** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e la informano, senza indugio, di eventuali successive modifiche delle stesse.

## **Sanzioni**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale infrazione siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. **Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.**
2. Gli Stati membri assicurano che il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie [...] **applicate** conformemente al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale sia sufficientemente severo da scoraggiare ulteriori infrazioni e da privare a tutti gli effetti chi ne è responsabile dei vantaggi economici derivanti o previsti dall'infrazione commessa, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare la propria professione. A tal fine si tiene conto delle misure **di esecuzione** immediate adottate ai sensi dell'articolo 91.
3. Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto, in particolare, della gravità, **della natura e della portata** dell'infrazione, compresi [...] il valore del danno arrecato alle risorse della pesca **e all'ambiente marino interessati**, [...] la sua durata o reiterazione o l'accumularsi di infrazioni simultanee.
4. Gli Stati membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico [...] **derivante o previsto dall'**infrazione.

### **Infrazioni gravi**

1. Ai fini del presente regolamento, per "infrazione grave" si intende [...] un'infrazione [...] quale prevista al paragrafo 2 o ritenuta grave ai sensi del paragrafo 3.
  
2. Costituisce un'infrazione grave:  
  
[...]  
  
b) falsificare o occultare [...] marcature [...], l'identità o l'immatricolazione del peschereccio; [...]  
  
c) occultare, falsificare o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine; [...]  
  
d) ostacolare il lavoro dei funzionari o degli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni; [...]  
  
e) effettuare il trasbordo senza la necessaria autorizzazione o in luoghi in cui il trasbordo è vietato; [...]  
  
f) condurre operazioni di trasferimento **o ingabbiamento, in particolare secondo le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1627**, in violazione delle norme della politica comune della pesca [...], **comprese le** misure di conservazione e di gestione applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca **e attuate nel diritto dell'Unione**; [...]

g) effettuare il trasbordo da o su navi [...] figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, [...] effettuare operazioni di trasferimento o partecipare a operazioni di pesca congiunta con tali navi, **oppure** [...] prestare assistenza a queste ultime o rifornirle; [...]

h) **partecipare al** funzionamento, [...] **alla** gestione [...] e **alla** proprietà [...] **di una nave** figurante nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 [...], o fornire servizi ad operatori collegati a [...] **tale** nave [...]; [...]

[...]

j) **pescare specie vietate, specie soggette a limiti di cattura per le quali l'operatore non dispone di un contingente o non ha accesso al contingente dello Stato membro di bandiera, specie il cui contingente è esaurito o la cui pesca è sospesa, temporaneamente vietata o oggetto di un periodo di divieto, eccezion fatta per le catture accidentali, ovvero effettuare operazioni di pesca in zone di divieto che sono tali a fini di protezione o ricostituzione delle risorse della pesca o a profondità non autorizzate;**[...]

k) **esercitare, gestire o possedere un peschereccio** [...] privo di nazionalità e quindi senza bandiera[...] ai sensi del diritto internazionale;[...]

l) utilizzare attrezzi da pesca **o metodi** vietati **ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1241 del Consiglio o secondo quanto stabilito da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e attuato nel diritto dell'Unione**;[...]

[...]

n) [...]

o) falsificare i documenti<sup>15</sup> [...] **di cui alle** norme della politica comune della pesca [...];[...]

[...]

[...]

---

<sup>15</sup> Un considerando chiarirà che il termine "documento" deve essere inteso in senso lato per includere, in particolare, documenti in formato cartaceo ed elettronico.

3. Costituisce un'infrazione grave [...], laddove l'autorità competente dello Stato membro interessato [...] determini che sia soddisfatto almeno uno [...] dei criteri [...] elencati nell'allegato IV: [...]a bis) usare i documenti falsificati o non validi<sup>16</sup> di cui alle norme della politica comune della pesca;

a ter) pescare senza licenza, autorizzazione o permesso in corso di validità, rilasciati dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente;

a quater) non cooperare con i funzionari o gli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, in violazione degli articoli 73 e 75 del presente regolamento;

(a) non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione, archiviazione e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, compresi i dati che devono essere trasmessi dai sistemi di controllo dei pescherecci [...] nonché i dati riguardanti le notifiche preventive, le dichiarazioni di cattura, le dichiarazioni di sbarco, i registri di pesatura, le dichiarazioni di assunzione in carico, i documenti di trasporto o le note di vendita come prescritto dalle norme della politica comune della pesca; [...]

(b) [...]

(c) [...]

---

<sup>16</sup> Un considerando chiarirà che il termine "documento" deve essere inteso in senso lato per includere, in particolare, documenti in formato cartaceo ed elettronico.

- (d) non adempiere gli obblighi [...] relativi **alle caratteristiche o all'uso degli attrezzi da pesca, dei dispositivi acustici di dissuasione, dei dispositivi di selettività o di concentrazione del pesce, in particolare marcatura e identificazione, zone, profondità, numero di attrezzi o periodi di utilizzo e dimensione di maglia, ovvero dell'apparecchiatura di cernita, dell'apparecchiatura per la separazione dell'acqua o dell'apparecchiatura per la trasformazione, oppure non rispettare le misure per ridurre le catture accidentali di specie sensibili, secondo quanto prescritto dalle norme della politica comune della pesca;**[...]
- (e) non portare e tenere a bordo del peschereccio, anche ricorrendo alla pratica del rilascio in acqua del pescato (*slipping*), e non effettuare il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di eventuali **catture di specie soggette all'obbligo di sbarco, comprese le** catture di taglia inferiore alla taglia minima [...], **in violazione delle norme della politica comune della pesca applicabili alla pesca o alle zone di pesca;**[...]
- (f) svolgere attività di pesca nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione **attuato nel diritto dell'Unione,** o in violazione di dette misure, nel caso in cui tali attività non siano considerate infrazioni gravi ai sensi del paragrafo 2 [...] **o di altre lettere del presente paragrafo;**[...]
- (g) immettere sul mercato prodotti della pesca **o dell'acquacoltura** in violazione delle norme della politica comune della pesca, nel caso in cui tali attività non siano considerate un'infrazione grave ai sensi del paragrafo 2[...];[...]

- (h) svolgere attività di pesca ricreativa in violazione delle norme della politica comune della pesca o [...] **praticare la vendita di prodotti della pesca catturati** nell'ambito della pesca ricreativa; [...]
- (i) commettere, **nella stessa circostanza,** infrazioni multiple **quali definite nel presente paragrafo;** [...]
- j) svolgere una delle attività di cui al paragrafo 2, lettera g), in relazione a una nave che pratica la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 e non figurante nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca;**
- k) manomettere o utilizzare la potenza del motore al di là di quella massima continua certificata e registrata nel registro della flotta dello Stato membro ovvero manomettere un dispositivo per il monitoraggio continuo della potenza del motore;**
- l) sbarcare in porti di paesi terzi senza la notifica preventiva di cui all'articolo 19 bis del presente regolamento;**
- m) svolgere attività commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi, l'importazione, l'esportazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca derivanti dalla pesca INN.**

**Misure di esecuzione immediate in caso di infrazioni gravi**

1. Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o se una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale infrazione grave, gli Stati membri, oltre all'indagine relativa all'infrazione in conformità [...] **dell'**articolo 85, adottano [...] misure immediate e pertinenti in conformità del loro diritto interno, quali:
  - (a) la cessazione [...] delle attività di pesca;
  - (b) [...] **il** dirottamento **del peschereccio** in un porto;
  - (c) il dirottamento del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;
  - (d) la costituzione di una garanzia;
  - (e) il sequestro **del peschereccio, del mezzo di trasporto,** degli attrezzi da pesca, delle catture o dei prodotti della pesca o dei proventi realizzati dalla vendita delle catture o dei prodotti della pesca;
  - (f) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca;
  - (g) il fermo temporaneo del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;
  - (h) la sospensione dell'autorizzazione di pesca;
  - (i) la cessazione temporanea delle attività commerciali.

2. Le misure [...] immediate di cui al paragrafo 1 sono di natura tale da impedire il perdurare dell'infrazione grave rilevata, da consentire l'avvio di ogni azione necessaria ad assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi a tale [...] infrazione [...] e da permettere alle autorità competenti di portare a termine la loro indagine.
3. Lo Stato membro **interessato** notifica senza indugio allo Stato di bandiera [...] le misure di cui al paragrafo 1, in conformità del [...] **suo** diritto interno.

*Articolo 91 bis*

**Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi**

1. Fatte salve altre sanzioni applicate conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in caso di infrazione grave accertata che abbia portato all'ottenimento di prodotti della pesca, gli Stati membri infliggono sanzioni [...] **amministrative di natura pecuniaria** [...]

[...] [...] **il cui** importo massimo è pari ad almeno cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave.

2. In caso di infrazione grave reiterata che [...] **abbia portato** all'ottenimento di prodotti della pesca entro un arco temporale di tre anni, gli Stati membri infliggono sanzioni [...] **amministrative di natura pecuniaria** [...]

[...]

[...] **il cui** importo massimo è pari ad almeno otto volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave.

3. **[...]Nel calcolare il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave, gli Stati membri tengono conto dei prezzi nazionali [...] relativi alla prima vendita, [...] dei prezzi sui principali mercati internazionali pertinenti per le specie e la zona di pesca interessate o dei prezzi indicati nella piattaforma dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA) al momento in cui è stata commessa l'infrazione [...].**
4. Qualora l'infrazione grave non abbia portato all'ottenimento di prodotti della pesca, le sanzioni [...] **amministrative di natura pecuniaria** sono stabilite dagli Stati membri conformemente all'articolo 89 bis, a un livello [...] **tale da garantire che siano effettive, proporzionate e dissuasive** [...].
5. **Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive<sup>17</sup>.**

---

<sup>17</sup> Un considerando chiarirà le modalità di attuazione di questa disposizione negli Stati membri con sistemi giuridici specifici.

### **Sanzioni accessorie**

**1.** Le sanzioni di cui agli articoli 89, 89 bis e 91 bis [...] possono essere accompagnate da altre sanzioni [...], in particolare:

[...];

**a)** [...] il fermo [...] del peschereccio **o dei pescherecci o del mezzo o dei mezzi coinvolti nell'infrazione**;

**b)** [...] la confisca del peschereccio o dei pescherecci, **del mezzo o dei mezzi**, degli attrezzi da pesca, delle catture o dei prodotti della pesca vietati;

**c)** [...] la sospensione o la revoca della licenza di pesca o dell'autorizzazione di pesca;

**d)** [...] la riduzione o la revoca dei diritti di pesca;

**e)** [...] l'esclusione [...] dal diritto di ottenere nuovi diritti di pesca;

**f)** [...] il divieto [...] di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche;

**g)** [...] la sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto concesso a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

**h)** [...] la cancellazione del certificato della nave dal registro nazionale;

i) [...] la sospensione [...] dell'attività economica [...];

ii) [...] la revoca [...] dell'autorizzazione ad esercitare attività di commercio ittico.

**2. Gli Stati membri determinano, conformemente al loro diritto interno, la durata delle sanzioni di cui al paragrafo 1.[...]Articolo 92**

**Sistema a punti per infrazioni gravi**

1. Gli Stati membri applicano un sistema a punti per le infrazioni descritte all'articolo 90, fatta eccezione per le infrazioni gravi di cui al paragrafo [...]2, lettera k)[...], e di cui al paragrafo [...]3, lettere g), [...] h) **e m)**, del medesimo articolo **e per le infrazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera a), relative a obblighi che non si applicano al titolare della licenza di pesca o al comandante.**
2. Se una persona fisica ha commesso un'infrazione grave o una persona giuridica è ritenuta responsabile di tale tipo di infrazione, al titolare della licenza di pesca per il peschereccio interessato è assegnato un numero di punti di penalizzazione calcolato conformemente all'allegato III.
3. [...] **I punti assegnati sono trasferiti a qualsiasi futuro titolare della licenza di pesca, anche a un altro Stato membro, per il peschereccio interessato qualora quest'ultimo o la licenza siano venduti, ceduti o cambino altrimenti proprietà dopo la data dell'infrazione.**

4. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema a punti in base al quale al comandante della nave è assegnato lo stesso numero di punti del titolare della licenza di pesca a seguito di un'infrazione grave commessa [...] **dal comandante conformemente all'allegato III**.
5. Se nel corso di un'ispezione sono rilevate due o più infrazioni gravi commesse dalla stessa persona fisica o giuridica titolare della licenza **di pesca o dal comandante**, sono assegnati i punti previsti per ogni infrazione grave commessa conformemente al paragrafo 2, fino a un massimo di 12 punti per tutte le infrazioni di cui trattasi.
6. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 18, la licenza di pesca e/o il diritto di esercitare il comando di un peschereccio **in qualità di comandante** sono automaticamente sospesi per un periodo minimo di due mesi. Tale periodo è fissato a: quattro mesi se la sospensione avviene [...] **per la** seconda volta e il numero di punti è pari o superiore a 36; [...] otto mesi se la sospensione avviene [...] **per la** terza volta e il numero di punti è pari o superiore a 54; [...] un anno se la sospensione avviene [...] **per la** quarta volta e il numero di punti è pari o superiore a 72. Nel caso in cui la sospensione avvenga [...] **per la** quinta volta e il numero di punti sia pari o superiore a 90, la licenza di pesca è revocata [...] e il peschereccio non può [...] essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine.
7. L'accumulo di 90 punti da parte del titolare della licenza di pesca o del comandante comporta automaticamente la revoca [...] della licenza di pesca o del diritto di esercitare il comando di un peschereccio in qualità di comandante.
8. Se il titolare della licenza di pesca o il comandante non commette infrazioni gravi nei tre anni successivi alla data in cui è stata commessa l'ultima infrazione grave accertata, tutti i punti sono cancellati.

9. **Allorché uno Stato membro costiero diverso dallo Stato membro di bandiera abbia stabilito,** ai sensi del proprio diritto interno, [...] **che** è stata commessa un'infrazione grave nelle sue acque [...], **ne dà comunicazione allo Stato membro di bandiera affinché quest'ultimo stabilisca e assegni il numero di punti conformemente all'allegato III.**

10.[...]

11. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti responsabili dell'istituzione del sistema di attribuzione dei punti per le infrazioni gravi, dell'assegnazione del numero di punti adeguato al titolare della licenza di pesca e al comandante e del trasferimento dei punti conformemente al paragrafo 3.

12. Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione delle procedure nazionali non pregiudichi l'efficacia del sistema a punti.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis concernenti [...]

[...] la modifica della soglia di punti che comporta automaticamente la sospensione e la revoca [...] della licenza di pesca o del diritto di esercitare il comando di un peschereccio in qualità di comandante.[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

14. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti [...]

a) [...]

b) il trasferimento dei punti **conformemente al paragrafo 3**<sup>18</sup> [...];

[...]

[...] Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

*Articolo 92 bis*

### **Responsabilità delle persone giuridiche**

1. Una persona giuridica è ritenuta responsabile di un'infrazione grave quando questa è stata commessa a suo vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica in questione e che detenga una posizione dominante in seno a tale persona giuridica in virtù **di uno qualsiasi degli elementi che seguono:**

---

<sup>18</sup> Un considerando chiarirà che l'atto di esecuzione potrebbe riguardare, ad esempio, l'assegnazione di punti in caso di fusione o suddivisione della capacità di pesca e nell'eventualità che la nave e la licenza non siano vendute alla stessa persona.

- a) [...] **il** potere di rappresentanza della persona giuridica; [...]
- b) [...] **la** facoltà di assumere decisioni per conto della persona giuridica; [...]  
oppure
- c) [...] **la** facoltà di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
2. Una persona giuridica può essere ritenuta responsabile qualora la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia consentito a una persona fisica soggetta all'autorità della persona giuridica di commettere un'infrazione grave a vantaggio di quest'ultima.
3. La responsabilità di una persona giuridica non esclude la possibilità di agire contro le persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici delle infrazioni considerate.

*Articolo 92 ter*

**Obbligo di notifica della decisione definitiva**

1. Le autorità competenti dello Stato membro avente giurisdizione [...] **in merito a un'**infrazione notificano, senza indugio e in conformità delle procedure contemplate dal diritto nazionale, **allo Stato** [...] di bandiera, allo Stato di cui il trasgressore è cittadino o in cui è registrato **e, ove opportuno, allo Stato costiero, di approdo o di trasformazione** [...] qualsiasi decisione definitiva attinente all'infrazione [...].

[...] **In** caso di infrazioni gravi rilevate nelle acque o nei porti dell'Unione in relazione a pescherecci battenti bandiera di paesi terzi, **le autorità competenti dello Stato membro interessato notificano inoltre senza indugio alla Commissione europea qualsiasi decisione definitiva attinente all'infrazione.**

2. Nel caso di una notifica da parte dello Stato membro di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera assegna il numero di punti adeguato al titolare della licenza di pesca e al comandante del peschereccio interessato.

### *Articolo 93*

#### **Registro nazionale delle infrazioni**

1. Gli Stati membri inseriscono in un registro nazionale tutte le infrazioni **accertate** alle norme della politica comune della pesca [...] commesse da [...] **pescherecci** battenti la loro bandiera o [...] da loro cittadini [...] **e da pescherecci battenti la bandiera di un paese terzo o da cittadini di tale paese terzo che hanno commesso infrazioni nelle acque soggette alla loro giurisdizione o nel loro territorio**, con l'indicazione di tutte le decisioni e di tutte le sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri introducono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini e perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione definitiva da parte dello Stato membro avente giurisdizione [...] conformemente all'articolo [...] **92 ter**.
2. Nel dar seguito all'infrazione alle norme della politica comune della pesca, uno Stato membro può chiedere ad altri Stati membri di fornire le informazioni contenute nel loro registro nazionale riguardanti le persone e i pescherecci [...] **sospettati dallo Stato membro richiedente di aver** commesso l'infrazione in questione o colti in flagrante mentre la commettevano.
3. Se uno Stato membro chiede informazioni riguardanti un'infrazione a un altro Stato membro, quest'ultimo fornisce senza indugio le informazioni pertinenti sulle persone fisiche o giuridiche e sui pescherecci coinvolti nell'infrazione.

4. I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di cinque anni civili a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata registrata l'informazione.";
- 

[...]

- (70) al titolo IX è inserito il seguente articolo 93 bis:

*"Articolo 93 bis*

### **Programmi nazionali di controllo e relazioni annuali**

1. Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali di controllo annuali o pluriennali per le ispezioni e il controllo delle norme della politica comune della pesca.

I programmi nazionali di controllo sono basati sul rischio e sono aggiornati [...] **quando necessario, in particolare,** tenendo conto delle misure di conservazione e di controllo di nuova adozione **e di eventuali dati supplementari.** [...]

I programmi nazionali di controllo sono notificati alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni [...] **periodo** e coprono almeno l'anno **o gli anni** civili successivi.

2. [...]Entro [...] **sei mesi dalla fine del rispettivo periodo di cui al paragrafo 1,** gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle ispezioni e sui controlli eseguiti [...], conformemente ai programmi nazionali di controllo e a norma del presente regolamento. **Ai fini dell'elaborazione di relazioni, gli Stati membri possono fare riferimento alle informazioni fornite nel quadro dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 95.**

3. **La [...] Commissione [...] può stabilire, mediante atti di esecuzione,** requisiti minimi per i programmi nazionali di controllo e per le relazioni [...] nonché fissare parametri di riferimento per i controlli, tenendo conto degli obiettivi della politica comune della pesca, del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.**";

71) all'articolo 95, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- "1. Alcuni tipi di pesca possono essere soggetti a programmi specifici di controllo e ispezione. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione e di concerto con gli Stati membri interessati, quali tipi di pesca saranno soggetti a tali programmi in funzione delle necessità di controllo specifico e coordinato dei tipi di pesca in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

(72) all'articolo 102, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

- "3. Gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell'indagine e le trasmettono un rapporto redatto entro tre mesi dalla richiesta della Commissione. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.
4. Se l'indagine amministrativa di cui al paragrafo 2 non permette di sanare le irregolarità o se la Commissione identifica carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro nel corso delle verifiche o ispezioni autonome di cui agli articoli 98 e 99 o dell'audit di cui all'articolo 100, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un piano d'azione con detto Stato membro. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d'azione.";

73) l'articolo 104 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione di un piano pluriennale, la Commissione, qualora abbia la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione di uno stock o gruppo di stock, può chiudere temporaneamente, mediante atti di esecuzione, le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, revoca la chiusura dopo che lo Stato membro ha dimostrato, con prove scritte ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l'attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.";

**73 bis)** **al titolo XI, capo III, l'intestazione è sostituita dalla seguente:**

**"CAPO III**

**Detrazioni e adeguamenti di contingenti e sforzo di pesca";**

(74) l'articolo 105 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

"In caso di superamento di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione **e previa consultazione dello Stato membro interessato**, a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:";

**a 1) sono inseriti i paragrafi seguenti:**

**"2 bis. In deroga al paragrafo 2, qualora uno o più Stati membri superino un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock istituiti nel quadro di un accordo internazionale per l'Unione europea, la Commissione procede, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte assegnati a tale Stato membro nello stesso lasso di tempo della detrazione applicata nel quadro dell'accordo internazionale e applicando un fattore moltiplicatore conformemente ai paragrafi 2 e 3.";**

**"3 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 3, qualora un fattore moltiplicatore sia applicabile anche nel quadro di un pertinente accordo internazionale alla parte dell'Unione, il fattore moltiplicatore da applicare alla detrazione del contingente dello Stato membro fissata a norma del paragrafo 2 bis è il più alto tra i due fattori moltiplicatori applicabili.";**

**(b)** i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"4. In caso di superamento di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock a disposizione di uno Stato membro negli anni precedenti, la Commissione può, mediante atti di esecuzione **e previa consultazione dello Stato membro interessato**, operare detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro al fine di tener conto del livello del superamento.

5. Se non è possibile procedere a una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di tale contingente, quota o parte di stock o gruppo di stock, la Commissione può, mediante atti di esecuzione **e previa consultazione dello Stato membro interessato**, operare detrazioni nell'anno o negli anni successivi dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.
6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la valutazione del contingente modificato rispetto al quale è calcolato il superamento **nonché la durata stimata delle detrazioni**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

(75) l'articolo 106 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione procede, mediante atti di esecuzione **e previa consultazione dello Stato membro interessato**, a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.";

(b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In caso di superamento dello sforzo di pesca di cui dispone uno Stato membro in una zona geografica o per un dato tipo di pesca, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione **e previa consultazione dello Stato membro interessato**, a detrazioni dallo sforzo di pesca di cui dispone tale Stato membro nella zona geografica o per il tipo di pesca in questione applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:";

(c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 2 dallo sforzo di pesca massimo consentito per uno stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di tale sforzo di pesca massimo consentito per lo stock in questione, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, può, mediante atti di esecuzione **e previa consultazione dello Stato membro interessato**, operare detrazioni dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica, conformemente al paragrafo 2.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la valutazione dello sforzo di pesca massimo disponibile rispetto al quale è calcolato il superamento **nonché la durata stimata delle detrazioni**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

(76) l'articolo 107 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se esistono prove dell'inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme della politica comune della pesca e del fatto che ciò può costituire una grave minaccia per la conservazione di stock per i quali sono state fissate possibilità di pesca, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, può, mediante atti di esecuzione, procedere a detrazioni dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o di un gruppo di stock assegnati a tale Stato membro, applicando il principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato agli stock.";

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. [...] **La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate** [...] riguardanti il termine entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che il tipo di pesca considerato può essere esercitato in modo sostenibile, la documentazione che lo Stato membro deve accludere alla propria risposta e la determinazione dei quantitativi da detrarre tenuto conto:

- a) dell'entità e della natura dell'inosservanza,
- b) della gravità della minaccia per la conservazione,
- c) del danno causato allo stock dall'inosservanza.";

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.**;

**76 bis)** **è inserito l'articolo 107 bis seguente:**

**"Adeguamento delle possibilità di pesca in caso di riduzione del contingente dell'Unione nel quadro di accordi internazionali**

**Qualora il superamento ad opera di uno o più Stati membri di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock istituiti nel quadro di un accordo internazionale per l'Unione europea porti a una riduzione del contingente dell'Unione nel quadro di tale accordo internazionale, il Consiglio procede ai seguenti adeguamenti nell'assegnare le possibilità di pesca per tale stock o gruppo di stock a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per l'anno in relazione al quale tale riduzione è effettuata: i contingenti degli Stati membri che non sono all'origine di superamenti vengono aumentati fino al valore del contingente che sarebbe stato attribuito a tali Stati membri se la parte dell'Unione nel quadro dell'accordo internazionale non fosse stata ridotta. Qualora non si possa procedere a tale adeguamento in un determinato anno perché la parte dell'Unione è insufficiente, i quantitativi rimanenti sono adeguati nel corso dell'anno successivo.**;

(77) l'articolo 109 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. Gli Stati membri istituiscono una banca dati informatizzata per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento. Tale convalida comprende il controllo incrociato, l'analisi e la verifica dei dati.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati registrati conformemente al presente regolamento siano esatti e completi e siano presentati dagli operatori, **dai comandanti o da altre persone autorizzate** entro i termini previsti dalle norme della politica comune della pesca."; [...]

**a1) è inserito il paragrafo seguente:**

**"2 bis. Ai fini dei paragrafi 1 e 2:**

- a) gli Stati membri convalidano i seguenti dati, **compresi i dati registrati nel quadro degli accordi di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1,** mediante algoritmi e meccanismi informatici automatizzati:
- i) i dati sulla posizione della nave;
  - ii) i dati relativi all'attività di pesca, in particolare **i dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca, al [...]** giornale di pesca, [...] **alla** dichiarazione di sbarco, [...] **alla** dichiarazione di trasbordo e [...] **alla** notifica preventiva;
  - iii) i dati ricavati dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita;
  - iv) i dati ricavati dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca;**
  - v) i dati relativi al controllo della potenza del motore;**

b) gli Stati membri convalidano inoltre i dati sopra elencati **avvalendosi in particolare dei** [...] dati seguenti, **se disponibili**:

i) i dati del sistema di rilevamento delle navi;

i) i dati relativi agli avvistamenti;

[...]

[...] v) i dati del sistema di identificazione automatica;

[...]

vii) i dati ricavati dai rapporti di ispezione [...];

[...]

ix) le relazioni degli osservatori di controllo;

x) i dati ricavati dai sistemi [...] in conformità dell'articolo **13** [...].

[...]**g)**"; il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se si riscontra un'incongruenza tra i dati, lo Stato membro interessato effettua e documenta le indagini, le analisi e i controlli incrociati necessari. I risultati delle indagini e la relativa documentazione sono trasmessi alla Commissione su richiesta. Se si ha motivo di sospettare che è stata commessa un'infrazione, lo Stato membro effettua **anche** indagini e adotta le misure immediate necessarie ai sensi degli articoli 85 e 91.";

[...]d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli Stati membri predispongono e tengono aggiornato un piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida concernente i dati elencati al paragrafo 2, lettere a) e b), e il seguito da dare alle incongruenze riscontrate. Il piano definisce le priorità degli Stati membri per la convalida dei dati e il seguito da dare successivamente a tali incongruenze, sulla base di un metodo basato sul rischio.";

(78) gli articoli 110 e 111 sono sostituiti dai seguenti:

*"Articolo 110*

### **Accesso, conservazione e scambio di dati**

1. Gli Stati membri garantiscono **e accordano** alla Commissione, o all'organismo o agli organismi da essa designati, l'accesso remoto, in qualsiasi momento e senza preavviso, ai seguenti dati in forma non aggregata, segnatamente:

a) ai dati relativi all'attività di pesca, **compresi i dati relativi all'attività di pesca esercitata nel quadro degli accordi di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1:**

i) i dati sulla posizione della nave;

ii) i dati relativi all'attività di pesca, in particolare **i dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca, ai [...]** giornali di pesca, [...]**alle** dichiarazioni di sbarco, [...]**alle** dichiarazioni di trasbordo e [...]**alle** notifiche preventive;

iii) i dati ricavati dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita;

iv) i dati sullo sforzo di pesca;

b) ad altri dati di controllo:

- i) i dati relativi agli avvistamenti;
- [...]
- [...]
- iv) i dati ricavati dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca;
- v) i rapporti di ispezione;
- vi) i dati relativi **al controllo della** potenza del motore;
- vii) le relazioni degli osservatori di controllo;
- viii) i programmi nazionali di controllo;
- ix) l'elenco dei funzionari nazionali;

c) alla banca dati elettronica, ai fini della verifica della completezza e della qualità dei dati raccolti di cui all'articolo 109;

[...]

2. La Commissione o l'organismo da essa designato può **elaborare** [...] **i** dati **di cui al paragrafo 1** [...] per poter adempiere i propri obblighi nel quadro delle norme della politica comune della pesca, in particolare per svolgere ispezioni, verifiche, audit e indagini, o delle norme previste da accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3[...]

4. I dati sulla posizione della nave possono essere forniti a organismi scientifici degli Stati membri e dell'Unione per essere utilizzati a fini di ricerca e di consulenza scientifica. [...]

I dati elencati al paragrafo 1, lettera a), punti ii), [...] iii) **e iv)**, **nonché i dati riguardanti le catture, i rigetti e gli sbarchi contenuti nei dati elencati al paragrafo 1, lettera b), punti v) e vii)**, possono essere forniti a organismi scientifici degli Stati membri e dell'Unione [...] **a fini di ricerca e di consulenza scientifica. I dati elencati al paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii) e iv), possono essere forniti a Eurostat ai fini dello svolgimento della sua missione.**

**I suddetti organismi assicurano che nelle consulenze o in altre pubblicazioni basate su tali dati, questi ultimi siano resi anonimi.**

5. Gli Stati membri istituiscono, implementano e ospitano le banche dati sulla pesca pertinenti in cui sono contenuti i dati di cui al paragrafo 1. L'accesso alle banche dati è garantito tramite un accesso sicuro con controllo dell'accesso e profili utente specifici, unicamente a fini di elaborazione di relazioni, statistiche, ispezioni e indagini riguardanti le infrazioni.

**5 bis. Ove necessario e giustificato, gli Stati membri trasmettono su richiesta i dati relativi alle infrazioni alla Commissione o all'organismo o agli organismi da essa designati. I dati comprendono, in particolare, la data dell'infrazione, la data della decisione definitiva nonché le sanzioni e misure applicate, compresi i punti assegnati.**

### **Scambio di dati**

1. Ciascuno Stato membro di bandiera provvede allo scambio elettronico diretto delle informazioni pertinenti con gli altri Stati membri **interessati** e, se del caso, con la Commissione o l'organismo o gli organismi da essa designati, trasmettendo in particolare:

- (a) i dati sulla posizione della nave quando i suoi pescherecci sono presenti nelle acque di un altro Stato membro;
- (b) le informazioni del giornale di pesca quando i suoi pescherecci pescano o effettuano operazioni di sbarco o trasbordo nelle acque di un altro Stato membro;
- (c) le dichiarazioni di sbarco e le dichiarazioni di trasbordo quando [...] sono effettuate **operazioni di sbarco o trasbordo** in porti di un altro Stato membro;
- (d) la notifica preventiva quando il porto previsto si trova in un altro Stato membro;
- (e) le note di vendita, i documenti di trasporto e le dichiarazioni di assunzione in carico quando **la vendita, il trasporto o l'assunzione in carico** [...] sono effettuati in un altro Stato membro;
- (f) i rapporti di ispezione e di sorveglianza **e l'analisi del rischio per i pescherecci battenti la sua bandiera oggetto di ispezione in acque o in porti di un altro Stato membro;**[...]

[...]

**1 bis. Ciascuno Stato membro di bandiera provvede allo scambio elettronico diretto delle informazioni pertinenti riguardanti i pescherecci battenti la sua bandiera con la Commissione o l'organismo o gli organismi da essa designati, trasmettendo in particolare:**

- (a) i dati sulla posizione della nave;**
- (b) le informazioni del giornale di pesca quando i pescherecci dell'Unione operano al di fuori delle acque dell'Unione;**
- (c) le dichiarazioni di sbarco e le dichiarazioni di trasbordo quando i pescherecci dell'Unione operano al di fuori delle acque dell'Unione;**
- (d) la notifica preventiva quando i pescherecci dell'Unione operano al di fuori delle acque dell'Unione;**
- (e) le note di vendita, i documenti di trasporto e le dichiarazioni di assunzione in carico quando i pescherecci dell'Unione operano al di fuori delle acque dell'Unione;**
- (f) i rapporti di ispezione e di sorveglianza.**

2. Ciascuno Stato membro costiero provvede allo scambio elettronico diretto delle informazioni pertinenti con gli altri Stati membri **interessati** e, se del caso, con la Commissione o l'organismo o gli organismi da essa designati, trasmettendo in particolare:

- (a) le informazioni delle note di vendita allo Stato membro di bandiera, se la prima vendita proviene da un peschereccio di un altro Stato membro;
- (b) le informazioni della dichiarazione di assunzione in carico, se il pesce è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera o dallo Stato membro di sbarco;
- (c) le informazioni delle note di vendita e della dichiarazione di assunzione in carico allo Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco;

(d) i documenti di trasporto allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di destinazione e allo Stato membro di transito del trasporto;

(e) i rapporti di ispezione e di sorveglianza.

[...]

---

(\*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).";

(80) è inserito il seguente articolo 111 bis:

*"Articolo 111 bis*

**Condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni in materia di dati**

Ai fini dell'applicazione degli articoli 110 e 111, la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

- la qualità dei dati, il rispetto dei termini per la trasmissione dei dati da parte degli operatori e la convalida dei dati, compresi i controlli incrociati, le analisi e le verifiche;
- lo scambio di dati tra Stati membri;
- l'accesso ai dati da parte della Commissione o di un organismo **od organismi** da essa designati;
- l'accesso ai dati da parte di organismi scientifici dell'Unione e di Eurostat;
- l'interoperabilità e la standardizzazione delle banche di dati;
- i dati di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, comprese ulteriori garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza applicabili alle banche dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

(81) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 112*

### **Protezione dei dati personali**

1. I dati elencati all'articolo 110, paragrafo 1, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, lettera b), punto viii), **di detto articolo** e i dati previsti all'articolo 110, paragrafo 2, possono includere dati personali.
2. La Commissione può trattare i dati personali ai quali ha accesso ai sensi dell'articolo 110, paragrafi 1 e 2, per gli scopi seguenti:
  - (a) monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso l'utilizzo del contingente;
  - (b) convalida dei dati;
  - (c) controllo delle attività di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione o delle attività di pesca di navi nelle acque dell'Unione;
  - (d) monitoraggio dei controlli svolti dagli Stati membri sulle attività di pesca e lungo la catena di approvvigionamento;
  - (e) ispezioni, verifiche, audit e indagini;
  - (f) preparazione e rispetto degli accordi internazionali e delle misure di conservazione;
  - (g) valutazioni strategiche e valutazioni d'impatto;
  - (h) ricerca scientifica e consulenza scientifica;
  - (i) indagini su denunce e infrazioni.

3. I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservati per un periodo massimo di [...] **cinque** anni, ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a una denuncia, a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, **fino al completamento della procedura di cui trattasi e per un periodo non superiore a [...]** dieci anni. Se le informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati **personali** in esse contenuti sono resi anonimi.

**3 bis. In deroga al paragrafo 3, i dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere conservati per un periodo massimo di 25 anni se ciò è giustificato e unicamente a fini di ricerca e di consultazione scientifica. Tali dati possono essere conservati per periodi più lunghi se sono resi anonimi o pseudonomizzati.**

**3 ter. I dati personali contenuti nelle registrazioni/immagini dei sistemi CCTV raccolte a norma dell'articolo 13 sono conservati a bordo della nave soltanto fino a quando l'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri interessati non vi avrà avuto accesso e in ogni caso per un periodo non superiore a un anno. Tali dati sono conservati dalle autorità competenti degli Stati membri per un periodo massimo di un anno, tranne quando necessario per dar seguito a una denuncia, a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, fino al completamento della procedura di cui trattasi e per un periodo non superiore a dieci anni.**

4. **Le autorità degli [...]** Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679(\*) in relazione al trattamento dei dati personali che essi raccolgono a norma del presente regolamento.

5. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, [...] **punto 8**, del regolamento (UE) 2018/**1725**[...] del Parlamento europeo e del Consiglio(\*\*) in relazione al trattamento dei dati personali che ha raccolto a norma dell'articolo 110, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

6. La Commissione o un organismo da essa designato e le autorità dello Stato membro garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali svolto in applicazione del presente regolamento. La Commissione o un organismo da essa designato e le autorità dello Stato membro cooperano nei compiti relativi alla sicurezza.
7. In particolare la Commissione adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, al fine di:
- (a) proteggere fisicamente i dati, anche mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
  - (b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;
  - (c) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali registrati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
  - (d) impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
  - (e) garantire che le persone autorizzate ad accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;
  - (f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali e quali dati sono stati trattati nelle banche dati sulla pesca pertinenti, quando, da chi e per quale finalità;

- (g) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali da o verso le banche dati sulla pesca pertinenti ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
- (h) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento.
8. [...] **Le autorità degli** Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 7 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati personali da parte dalle autorità con diritto di accesso alle banche dati sulla pesca pertinenti.
- 

(\*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(\*\*) [...] **Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).**";

(82) gli articoli 114 e 115 sono sostituiti dai seguenti:

*"Articolo 114*

**Sito web ufficiale**

Ai fini del presente regolamento, ogni Stato membro istituisce e tiene aggiornato un sito web ufficiale per gli operatori e il pubblico, contenente almeno le informazioni di cui all'articolo 115.

*Articolo 115*

**Contenuto del sito web**

Nei rispettivi siti web, gli Stati membri pubblicano senza indugio o inseriscono un link diretto alle seguenti informazioni:

- (a) il nome e l'indirizzo delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di pesca e delle autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 7;
- (b) l'elenco dei porti designati ai fini del trasbordo di cui all'articolo 20, con l'indicazione delle ore di apertura;
- (c) un mese dopo l'entrata in vigore di un piano pluriennale e previa approvazione della Commissione, l'elenco dei porti designati di cui all'articolo 43, con l'indicazione delle ore di apertura, e, entro i 30 giorni successivi, le relative condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi delle specie soggette a tale piano per ogni singolo sbarco;

- (d) la decisione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, che stabilisce la chiusura della pesca in tempo reale e che definisce chiaramente la zona geografica delle zone di pesca interessate, la durata della chiusura e le condizioni applicabili all'esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura;
- (e) i recapiti del punto di contatto per la trasmissione o la presentazione dei giornali di pesca, delle notifiche preventive, delle dichiarazioni di trasbordo, delle dichiarazioni di sbarco, delle note di vendita, delle dichiarazioni di assunzione in carico e dei documenti di trasporto di cui agli articoli 14, 17, 20, 23, 55, 62, 66 e 68;
- (f) una mappa con le coordinate della zona temporaneamente chiusa in tempo reale di cui all'articolo 54, con l'indicazione della durata della chiusura e delle condizioni applicabili all'esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura;
- (g) la decisione di imporre una chiusura delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 35 e tutte le informazioni necessarie;
- (h) un elenco delle zone di restrizione della pesca e delle restrizioni corrispondenti;
- (i) un elenco degli **operatori che possono effettuare la pesatura a norma dell'articolo 60, paragrafo 1 quater**, con l'indicazione del porto e dell'impianto di pesatura[...].";

(83) l'articolo 116 è soppresso;

(84) all'articolo 117, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme in materia di assistenza reciproca riguardanti:

- (a) la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, i paesi terzi, la Commissione e l'organismo **o gli organismi** da essa designati;
- (b) [...]
- (c) la designazione dell'autorità unica degli Stati membri;
- (d) la comunicazione delle misure di follow-up adottate dalle autorità nazionali a seguito dello scambio di informazioni;
- (e) la richiesta di assistenza, comprese le richieste di informazioni, di misure e di notifiche amministrative, e la fissazione dei termini di risposta;
- (f) la comunicazione di informazioni senza preventiva richiesta;
- (g) le relazioni degli Stati membri con la Commissione e con i paesi terzi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

(85) all'articolo 118, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti il contenuto e il formato delle relazioni degli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

(86) l'articolo 119 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 119*

### **Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale comitato è un comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(\*).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

---

(\*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

(87) è inserito il seguente articolo 119 bis:

*"Articolo 119 bis*

### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo [...]17, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 6, **[...]all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 46 bis,** [...]all'articolo 75, paragrafo 2 e all'articolo 92, paragrafo 13[...])**[...]**, è conferita per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere di cui all'articolo [...]17, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 6, **[...]all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 46 bis,** [...]all'articolo 75, paragrafo 2 e all'articolo 92, paragrafo 13[...])[...] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

**3 bis.** La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

**3 ter. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.**

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo [...]17, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 6, **[...]dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 4, dell'articolo 46 bis,** [...]dell'articolo 75, paragrafo 2 e dell'articolo 92, paragrafo 13[...])[...] , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(88) l'allegato I è soppresso;

(89) sono aggiunti gli allegati III e IV figuranti nell'allegato I del presente regolamento.

## Articolo 2

### Modifiche del regolamento [...] (UE) 2019/473

(1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 1*

Obiettivo

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca (di seguito, l'"Agenzia"), al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficace di controllo, **di ispezione** e di conformità alle norme della politica comune della pesca, compresa la sua dimensione esterna.
2. A tal fine l'Agenzia collabora con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza [...] per quanto riguarda i settori di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei limiti del mandato e dei compiti di cui al capitolo II.

**2 bis. Nel fornire l'assistenza di cui al paragrafo 2, l'Agenzia organizza il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri e contribuisce all'efficienza generale delle attività di controllo, ispezione e contrasto delle attività di pesca INN, al fine di agevolare l'applicazione uniforme delle norme della politica comune della pesca in materia di controllo e di ispezione."**

(2) l'articolo 3 è così modificato:

(a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) assistere gli Stati membri e la Commissione nell'armonizzare l'applicazione della politica comune della pesca;"

(b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) contribuire **e, ove opportuno, partecipare** alle attività di ricerca e sviluppo svolte dagli Stati membri e dalla Commissione in materia di tecniche di controllo e ispezione [...];"

(c) è inserita la seguente lettera k):

"k) assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati da atti legislativi dell'Unione relativamente agli obiettivi dell'Agenzia.";

(3) l'articolo [...] **17** è sostituito dal seguente:

*"Articolo [...] **17***

### **Scambio e trattamento di dati e informazioni**

1. La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si scambiano i dati e le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività comuni di controllo e ispezione **nel territorio degli Stati membri e** nelle acque dell'Unione e internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. L'Agenzia adotta, conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione, misure intese a garantire un'adeguata protezione della riservatezza delle informazioni ricevute a norma del presente regolamento, conformemente all'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. Il regolamento (UE) 2018/**1725** [...] del Parlamento europeo e del Consiglio(\*) si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall'Agenzia.
4. In relazione al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'Agenzia è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto [...]**8**, [...] del regolamento (UE) 2018/**1725** [...].

5. L'Agenzia **può effettuare** [...] il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 allo scopo di coordinare i controlli e le ispezioni, assistere gli Stati membri e la Commissione nello svolgimento dei rispettivi compiti nell'ambito della politica comune della pesca e coordinare le operazioni di contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
6. I dati personali di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono conservati per un periodo massimo di [...] **cinque** anni, ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a una denuncia, a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, **fino al completamento della procedura di cui trattasi e per un periodo non superiore a** [...] dieci anni. Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.
- 6 bis. I dati personali contenuti nelle registrazioni/immagini dei sistemi CCTV raccolte a norma dell'articolo 13 sono conservati per un periodo massimo di un anno, tranne quando necessario per dar seguito a una denuncia, a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, fino al completamento della procedura di cui trattasi e per un periodo non superiore a dieci anni.**

7. Il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale dei seguenti dati personali contenuti nelle informazioni relative alle attività di pesca è effettuato solo in conformità del capo V del regolamento (UE) 2018/**1725** [...] e nel rispetto dell'accordo concluso con tale paese terzo o delle norme applicabili di tale organizzazione internazionale.

---

(\*) [...] **Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).**";

- (4) l'articolo [...] **19** è sostituito dal seguente:

*"Articolo [...] **19***

**Funzionari dell'Agenzia assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione**

I funzionari dell'Agenzia possono essere assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009.";

(5) all'articolo [...] **32**, il paragrafo 2 è così modificato:

(a) alla lettera b), la data "30 aprile" è sostituita dalla data "[...] **1° luglio**";

(b) è inserita la seguente lettera:

"i) provvede [...] **a dare opportuno seguito** alle conclusioni e raccomandazioni risultanti dalle valutazioni **e dalle relazioni di audit interno o esterno, nonché a quelle che risultino dalle** indagini [...] dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).";

(6) l'articolo [...] **35** è sostituito dal seguente:

*"Articolo [...] **35***

### **Riunioni**

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. L'ordine del giorno è fissato dal presidente, che tiene conto delle proposte dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo dell'Agenzia.
2. Il direttore esecutivo e il rappresentante nominato dal comitato consultivo partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria almeno una volta all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione.

[...]

5. Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle sue riunioni, in veste di osservatore, **un rappresentante delle istituzioni dell'Unione pertinenti oppure** qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.
6. Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici all'ordine del giorno in assenza del rappresentante nominato dal comitato consultivo, dei rappresentanti nominati dalle istituzioni dell'Unione pertinenti [...] e della persona o delle persone di cui al paragrafo 5. Le modalità specifiche di applicazione della presente disposizione possono essere stabilite nel regolamento interno.
7. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
8. L'Agenzia svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.";
- (7) all'articolo [...] **38**, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) elabora il programma di lavoro preliminare annuale e il programma di lavoro preliminare pluriennale e li presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e degli Stati membri. Adotta le misure necessarie ai fini dell'attuazione del programma di lavoro e del programma di lavoro pluriennale, entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative modalità di applicazione e da qualsiasi altra normativa applicabile;"
- (8) all'articolo [...] **44**, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
- (a) un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione "Commissione");

- (b) oneri per servizi forniti dall'Agenzia agli Stati membri a norma dell'articolo 6;
- (c) oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e/o altri servizi forniti dall'Agenzia;

**c1) oneri per servizi forniti dall'Agenzia all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e all'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nel quadro della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera di cui all'articolo 8;**

- (d) un finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle regole finanziarie dell'Agenzia di cui all'articolo 47[...] e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.";

(9) l'articolo [...] 48 è sostituito dal seguente:

*"Articolo [...] 48*

**Valutazione**

1. [...] **Periodicamente, e almeno ogni cinque anni, la** Commissione [...] **procede a** una valutazione [...] per esaminare in particolare:

- (a) i risultati conseguiti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti;
- (b) l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione agli obiettivi, al mandato e ai compiti ad essa affidati.

**La Commissione consulta il consiglio di amministrazione in merito ai termini di riferimento per ciascuna valutazione.**

2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a eventuali modifiche del presente regolamento. La relazione di valutazione e le conclusioni sulla relazione sono rese pubbliche."

*Articolo 3*

**Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006**

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:

- (1) all'articolo 17, i paragrafi da 2 a 6 sono soppressi;
- (2) all'articolo 20, paragrafo 1, la seconda frase è soppressa;
- (3) l'articolo 21 è soppresso.

*Articolo 4*

**Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008**

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 è così modificato:

- (1) nel titolo del regolamento, negli articoli, nelle intestazioni dei capi e degli articoli e negli allegati, il termine "Comunità" e l'aggettivo corrispondente "comunitario" sono sostituiti, rispettivamente, dai termini "Unione" e "dell'Unione", con le opportune modifiche grammaticali;
- (2) all'articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente:

"17. "avvistamento": l'osservazione, effettuata dall'autorità competente di uno Stato membro incaricata delle ispezioni in mare, o dal comandante di un peschereccio dell'Unione o di un paese terzo, di un peschereccio impegnato in attività che possono essere considerate pesca INN ai sensi dell'articolo 3;"

(3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 3*

#### **Pescherecci dediti alla pesca INN**

Si [...] **considera** che un peschereccio [...] **abbia praticato la** pesca INN se [...] è confermato che, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona interessata, **abbia** esercitato una o più attività:

- di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettere da **b**[...] a **l**[...]), del regolamento (CE) n. 1224/2009, o
- considerate infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, lettere **a ter), a quater), a), d**[...], e), f), [...] **h), i), j) e l)**, del regolamento (CE) n. 1224/2009.";

(4) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 10*

#### **Procedura di ispezione**

Ai fini della verifica del rispetto delle norme, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione pertinenti, gli Stati membri applicano le disposizioni del titolo VII, capo I, del regolamento (CE) n. 1224/2009.";

(5) all'articolo 11, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione **ovvero qualsiasi altro dato o informazione pertinenti** contengono elementi di prova che lo inducono a ritenere che un peschereccio abbia praticato la pesca INN ai sensi dell'articolo 3, il funzionario **adempie gli obblighi di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1224/2009.**

[...]

[...]

[...]

2. Se l'ispezione fornisce elementi a prova del fatto che un peschereccio di un paese terzo ha praticato la pesca INN ai sensi dell'articolo 3, l'autorità competente dello Stato membro di approdo non autorizza tale peschereccio a procedere allo sbarco o al trasbordo delle catture o ad accedere ai servizi del porto.";

(6) sono inseriti i seguenti articoli da 12 bis a 12 sexies:

*"Articolo 12 bis*

**Sistema informatico integrato di scambio, gestione, conservazione, presentazione e convalida delle informazioni e gestione dei quantitativi nell'ambito del regime di certificazione delle catture per l'importazione e l'esportazione dei prodotti della pesca (CATCH)**

1. Per consentire la gestione, il trattamento, la conservazione e lo scambio integrati delle informazioni e dei documenti necessari ai fini delle verifiche ufficiali, degli accertamenti, dei controlli e di altre attività ufficiali pertinenti riguardanti l'importazione e [...] **la riesportazione** dei prodotti della pesca, la Commissione istituisce, per il regime di certificazione delle catture, un sistema digitale di gestione delle informazioni (CATCH) conformemente agli articoli da 12 ter a 12 quinquies. Il sistema CATCH è integrato al sistema [...] **TRACES** di cui al regolamento **(UE) 2017/625(\*)**.

2. [...] **Gli scambi di informazioni e di dati** relativi all'importazione **e alla riesportazione** di prodotti della pesca e alle relative verifiche, alla gestione del rischio, agli accertamenti e ai controlli, e dei documenti **di cui al presente capo** quali le dichiarazioni dell'importatore, i certificati di cattura, **i certificati di riesportazione**, [...] le dichiarazioni [...], le richieste o le decisioni, tra l'importatore, **il riesportatore** e le autorità competenti degli Stati membri, tra le autorità competenti degli Stati membri o tra queste ultime e la Commissione, previsti dal presente regolamento, sono effettuati tramite il sistema CATCH.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 54 ter riguardanti i casi e le condizioni in cui è possibile stabilire esenzioni temporanee dall'applicazione del paragrafo **2** [...] del presente articolo.
4. Le autorità competenti degli Stati membri si avvalgono delle informazioni presentate dagli importatori mediante l'uso del sistema CATCH conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, per la gestione dei quantitativi e, in base alla gestione del rischio, per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti e l'adozione di decisioni, come stabilito al presente capo nonché negli atti delegati e di esecuzione di cui al presente capo e all'articolo 54 bis del presente regolamento.

## **Funzioni generali del sistema CATCH**

### **1.** Il sistema CATCH:

- (a) permette la presentazione, il trattamento, la gestione e lo scambio informatizzati delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per lo svolgimento delle verifiche, la gestione del rischio, gli accertamenti, i controlli, **la gestione dei quantitativi** e le decisioni di cui al presente capo [...] **e ai relativi** atti delegati e di esecuzione di cui al presente capo e all'articolo 54 bis del presente regolamento, tra le autorità competenti degli Stati membri, tra queste ultime e la Commissione nonché, se del caso, tra autorità competenti degli Stati membri [...], da un lato, e autorità competenti degli Stati di bandiera, dei paesi di trasformazione e di altri paesi terzi interessati, importatori ed esportatori, dall'altro;
- (b) prevede un meccanismo di gestione dei quantitativi mirante a garantire che il peso **della materia prima per una o più importazioni rientranti in un unico certificato di cattura non sia superiore al peso convalidato in tale certificato** [...];

- (c) **entro il ... [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento]**, prevede la possibilità di scambiare, con le autorità di altri Stati membri e con le autorità doganali degli Stati membri, attraverso lo sportello unico dell'UE, informazioni, dati e documenti pertinenti per l'importazione e [...] **la riesportazione** dei prodotti della pesca conformemente alle disposizioni contenute nel presente capo e [...] **agli** atti delegati e di esecuzione **correlati**[...];
- (d) prevede la possibilità di gestire e analizzare i rischi con mezzi elettronici.

**2. Il sistema CATCH è interoperabile con altri sistemi pertinenti per il contrasto della pesca INN, anche tramite un'interfaccia con i sistemi informatici nazionali esistenti e pienamente funzionanti.**

*Articolo 12 ter*

**Funzionamento del sistema CATCH**

In linea con le norme previste per [...] **il sistema TRACES**, la Commissione può adottare atti di esecuzione per il funzionamento del sistema CATCH che stabiliscano:

- (a) le specifiche tecniche di CATCH quale componente del sistema [...] **TRACES**, inclusi il meccanismo elettronico di scambio di dati per gli scambi con i sistemi esistenti nazionali **e di altro tipo**, l'identificazione delle norme applicabili, la definizione delle strutture di messaggi, **la condizione di accesso**, i dizionari dei dati, lo scambio di protocolli e le procedure;
- (b) le norme specifiche di funzionamento di CATCH e dei suoi elementi di sistema al fine di garantire la protezione dei dati personali e la sicurezza dello scambio di informazioni;

- (c) i dispositivi di emergenza da applicare in caso di indisponibilità di una delle funzioni di CATCH;
- (d) in quali casi e a quali condizioni può essere concesso un accesso parziale alle funzioni di CATCH ai paesi terzi e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui all'articolo 13 del presente regolamento **o ad altre organizzazioni internazionali** e le [...] **specifiche tecniche** di tale accesso;
- (e) le norme in base alle quali i documenti elettronici **sono convalidati in conformità del regolamento (UE) 2014/910** [...];
- (f) i modelli, i moduli e le norme, inclusi i formati elettronici, per il rilascio dei documenti ufficiali previsti dal presente regolamento, diversi dai facsimili di cui [...] **al presente capo e ai relativi allegati**.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

*Articolo 12 ter*

### **Protezione dei dati personali**

1. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(\*\*) e il regolamento (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio(\*\*\*) si applicano quando le informazioni trattate tramite CATCH contengono dati personali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

2. In relazione alle loro responsabilità di trasmissione delle informazioni pertinenti al sistema CATCH e al trattamento dei dati personali che potrebbe risultare da tale attività, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679.
3. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto **8**, [...] del regolamento (UE) 2018/**1725** [...] in relazione alla sua responsabilità di gestione del sistema CATCH e al trattamento dei dati personali che potrebbe risultare da tale attività.

Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che il sistema CATCH sia conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 134 e 135 del regolamento (UE) 2017/625.

*Articolo 12 sexies*

#### **Sicurezza dei dati**

- (7) Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che il sistema CATCH sia conforme alle norme in materia di sicurezza dei dati ai sensi degli articoli 134 e 136 del regolamento (UE) 2017/625.";

**7 bis)** **all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

**"1. Per importare i prodotti della pesca trasportati nella stessa forma nell'Unione da un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera o dallo Stato di trasformazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'importatore presenta alle autorità dello Stato membro importatore:**

**a) il o i certificati di cattura convalidati dallo Stato di bandiera e, se del caso, la dichiarazione approvata di cui al paragrafo 2 del presente articolo, come segue:**

**i) il o i certificati di cattura originali e, se del caso, l'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativi ai prodotti della pesca di cui trattasi, in caso di esportazione dell'intera spedizione; oppure**

**ii) una copia del o dei certificati di cattura originali e, se del caso, una copia della dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, qualora solo una parte dei prodotti della pesca di cui trattasi venga esportata nella spedizione; e**

**b) prove documentate del fatto che i prodotti della pesca non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario e sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità competenti di tale paese terzo.**

**Costituiscono prove documentate:**

**i) qualora l'intera spedizione relativa a un certificato di cattura e, se del caso, alla dichiarazione di cui al paragrafo 2 venga esportata, il titolo di trasporto unico rilasciato per il trasporto attraverso il paese terzo a partire dal territorio dello Stato di bandiera o dello Stato di trasformazione; oppure**

**ii) qualora la spedizione originale relativa a un certificato di cattura e, se del caso, alla dichiarazione di cui al paragrafo 2 venga suddivisa, un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo:**

**– contenente una descrizione esatta dei prodotti della pesca nonché il peso della spedizione esportata, la data di scarico e quella di ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e**

**– indicante il nome e il numero di riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio e le condizioni alle quali i prodotti della pesca sono rimasti in tale paese terzo.**

**Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai sensi dell'articolo 13, i documenti di cui sopra possono essere sostituiti da un certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo si sia conformato conseguentemente ai suoi obblighi di notifica.";**

(8) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un'unica spedizione e trasformati in un paese terzo, l'importatore presenta alle autorità dello Stato membro di importazione una dichiarazione redatta dallo stabilimento di trasformazione di tale paese terzo e approvata dalle sue autorità competenti conformemente al modulo riportato nell'allegato IV:

- (a) contenente una descrizione esatta dei prodotti trasformati e non trasformati e indicante i rispettivi quantitativi;
- (b) indicante che i prodotti sono stati trasformati nel paese terzo a partire da catture accompagnate dal o dai certificati di cattura convalidati dallo Stato di bandiera; e
- (c) accompagnata:
  - i) dal o dai certificati di cattura originali qualora la totalità delle catture in questione sia stata utilizzata per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un'unica spedizione; o
  - ii) da una copia del o dei certificati di cattura originali qualora parte delle catture in questione sia stata utilizzata per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un'unica spedizione.

[...][...][...]

Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture di un'organizzazione regionale di gestione della pesca riconosciuto ai sensi dell'articolo 13, la dichiarazione può essere sostituita dal certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo di trasformazione abbia adempiuto adeguatamente ai suoi obblighi di notifica.

---

- (\*) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
- (\*\*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
- (\*\*\*)[...] **Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).**";

(9) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tramite il sistema CATCH, l'importatore di prodotti della pesca nell'Unione presenta per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è destinato ad essere importato il certificato di cattura ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, unitamente alle informazioni riguardanti il trasporto specificate nell'appendice dell'allegato II, alla dichiarazione dello stabilimento di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e ad altre informazioni di cui agli articoli 12, 14 e 17. Il certificato di cattura, unitamente **a tutti i pertinenti documenti di accompagnamento**, [...] deve essere presentato almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora prevista di arrivo nel luogo di entrata nel territorio dell'Unione. Il termine di tre giorni lavorativi può essere adattato in funzione del tipo di prodotto della pesca, della distanza dal luogo di entrata nel territorio dell'Unione o del mezzo di trasporto utilizzato. Le suddette autorità competenti controllano, in base alla gestione del rischio, tutta la documentazione presentata, in particolare il certificato di cattura, sulla scorta delle informazioni contenute nella notifica trasmessa dallo Stato di bandiera a norma degli articoli 20 e 22.";

9 bis) **all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

**"3. Le verifiche vertono sui rischi individuati in base ai criteri per la gestione del rischio stabiliti a livello dell'Unione. Gli Stati membri possono inoltre elaborare ulteriori criteri nazionali per lo stesso scopo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro criteri nazionali e i relativi aggiornamenti. I criteri dell'Unione sono definiti secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2."**

(10) all'articolo 27, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. I pescherecci dell'Unione non sono iscritti nell'elenco [...] delle navi INN **dell'Unione** se lo Stato membro di bandiera ha adottato misure ai sensi del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1224/2009 contro violazioni che costituiscono infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, fatte salve le misure adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.";

(11) l'intestazione del capo IX è sostituita dalla seguente:

"CAPO IX

PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE";

(12) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 42*

### **Infrazioni gravi**

Ai fini del presente regolamento, per "infrazione grave" si intende qualsiasi infrazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, [...] del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ritenute gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, [...] del medesimo regolamento.";

(13) è inserito il seguente articolo 42 bis:

*"Articolo 42 bis*

### **Procedimento in caso di infrazioni gravi**

Fatti salvi l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 50 del presente regolamento, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1224/2009 qualora sia rilevata un'infrazione grave.";

(14) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 43*

**Sanzioni e [...]misure [...]**

1. [...] **In caso di presunta o commessa infrazione grave ai sensi dell'articolo 42,**  
gli Stati membri [...]applicano **misure e sanzioni conformemente al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009[...]**.
2. [...]
3. [...]

(15) gli articoli da 44 a 47 sono soppressi;

(16) sono inseriti i seguenti articoli 54 bis e 54 ter:

*"Articolo 54 bis*

### **Modifica degli allegati**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 54 ter per modificare l'allegato [...] **I**, unitamente alla relativa appendice, [...] l'allegato IV **e i documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 1**, al fine di tener conto degli sviluppi internazionali riguardanti i sistemi di documentazione delle catture, degli sviluppi scientifici e dei progressi tecnici, nonché per apportare gli adeguamenti necessari ai fini dell'implementazione del sistema CATCH.

*Articolo 54 ter*

### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, e all'articolo 54 bis è conferita per una durata indeterminata.
3. La delega di potere di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, e all'articolo 54 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 54 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";
- (17) l'allegato II e la relativa appendice sono sostituiti dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento;
- (18) nell'allegato IV, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

**"NUMERO DEL DOCUMENTO (inserire numero del documento)**

Confermo che i prodotti della pesca trasformati: ... (descrizione del prodotto e codice della nomenclatura combinata) sono stati ottenuti da catture di cui al o ai seguenti certificati di cattura:".

*Articolo 5*

**Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139**

Nel regolamento (UE) 2016/1139, gli articoli 12 e 13 sono soppressi.

*Articolo 5bis*

**Modifiche del regolamento (UE) 2017/2403**

**Nel regolamento (UE) 2017/2403, il capo VI è soppresso."**

*Articolo 6*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal [24 mesi dalla data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

## ALLEGATO I

Al regolamento (CE) n. 1224/2009 sono aggiunti gli allegati III e IV seguenti

### "ALLEGATO III

PUNTI DA ASSEGNARE AI TITOLARI DI LICENZE DI PESCA DELL'UNIONE O AI COMANDANTI DELL'UNIONE PER LE INFRAZIONI GRAVI

[...] <u>Riferimento</u>	Infrazione grave	Punti
<u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera a)</u> [...]	Non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione, <u>archiviazione</u> e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, compresi i dati che devono essere trasmessi dai sistemi di controllo dei pescherecci [...] <u>nonché i dati riguardanti</u> le notifiche preventive, <u>le dichiarazioni di cattura, le dichiarazioni di sbarco, i registri di pesatura, le dichiarazioni di assunzione in carico, i documenti di trasporto o le note di vendita</u> come prescritto dalle norme della politica comune della pesca.	3
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]

<b>[...]Riferimento</b>	Infrazione grave	Punti
[...]	[...]	[...]
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera d)</u></b></p> <p>[...]</p>	<p>Non adempiere gli obblighi [...] relativi <b>alle caratteristiche o</b> all'uso degli attrezzi da pesca, <b><u>dei dispositivi acustici di dissuasione, dei dispositivi di selettività o di concentrazione del pesce, in particolare marcatura e identificazione, zone, profondità, numero di attrezzi o periodi di utilizzo e dimensione di maglia, ovvero dell'apparecchiatura di cernita, dell'apparecchiatura per la separazione dell'acqua o dell'apparecchiatura per la trasformazione, oppure non rispettare le misure per ridurre le catture accidentali di specie sensibili, secondo quanto prescritto dalle norme della politica comune della pesca.</u></b></p>	4
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera k)</u></b></p> <p>[...]</p>	<p>Manomettere <b>o utilizzare la potenza del</b> [...] motore [...] <b>al di là di quella massima continua certificata e registrata nel registro della flotta dello Stato membro ovvero manomettere un</b> dispositivo per il monitoraggio continuo <b>della potenza del motore.</b></p>	5
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 2, lettera b)</u></b></p> <p>[...]</p>	<p>Falsificare o occultare [...] <u>marcature</u> [...], l'identità o l'immatricolazione del peschereccio.</p>	5
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 2, lettera o)</u></b></p> <p>[...]</p>	<p>Falsificare i documenti [...] <b>di cui alle</b> norme della politica comune della pesca [...].</p>	5

[...] <u>Riferimento</u>	Infrazione grave	Punti
<u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera a bis)</u>	<u>Usare i documenti falsificati o non validi di cui alle norme della politica comune della pesca.</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 90, paragrafo 2, lettera c)</u>  [...]	Occultare, falsificare o eliminare elementi di prova relativi all'indagine.	5
<u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera i)</u>  [...]	Commettere, <u>nella stessa circostanza</u> , infrazioni multiple <u>quali definite all'articolo 90, paragrafo 3 [...]</u> .	5
<u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera e)</u>  [...]	Non portare e tenere a bordo del peschereccio, anche ricorrendo alla pratica del rilascio in acqua del pescato ( <i>slipping</i> ), e non effettuare il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di eventuali <u>catture di specie soggette all'obbligo di sbarco, comprese le</u> catture di taglia inferiore alla taglia minima [...], <u>in violazione delle norme della politica comune della pesca applicabili alla pesca o alle zone di pesca.</u>	5

[...] <u>Riferimento</u>	Infrazione grave	Punti
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera f)</u></b> [...]</p>	<p>Svolgere attività di pesca nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione <b><u>attuare nel diritto dell'Unione</u></b>, o in violazione di dette misure, <b><u>nel caso in cui tali attività non siano considerate infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, o di altre lettere dell'articolo 90, paragrafo 3.</u></b></p>	5
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 2, lettera f)</u></b> [...]</p>	<p>Condurre operazioni di trasferimento <b><u>o ingabbiamento, in particolare secondo le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1627</u></b>, in violazione delle norme della politica comune della pesca [...], <b><u>comprese le</u></b> misure di conservazione e di gestione applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca <b><u>e attuate nel diritto dell'Unione.</u></b></p>	5
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera l)</u></b> [...]</p>	<p>Sbarcare in porti di paesi terzi senza la notifica preventiva di cui all'articolo 19 bis del presente regolamento [...].</p>	5
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera j)</u></b></p>	<p><b><u>Svolgere una delle attività di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera g), in relazione a una nave che pratica la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 e non figurante nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca.</u></b></p>	5

[...] <u>Riferimento</u>	Infrazione grave	Punti
<u>Articolo 90, paragrafo 2, lettera l)</u> [...]	Utilizzare attrezzi da pesca <u>o metodi vietati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1241 del Consiglio o secondo le disposizioni adottate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e attuate nel diritto dell'Unione.</u>	6
[...]	[...].	6
<u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera a ter)</u> [...]	Pescare senza licenza, autorizzazione o permesso in corso di validità, rilasciati dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente.[...]	7
<u>Articolo 90, paragrafo 2, lettera i)[...][...]</u>	<u>Pescare specie vietate, specie soggette a limiti di cattura per le quali l'operatore non dispone di un contingente o non ha accesso al contingente dello Stato membro di bandiera, specie il cui contingente è esaurito o la cui pesca è sospesa, temporaneamente vietata o oggetto di un periodo di divieto, eccezion fatta per le catture accidentali, ovvero effettuare operazioni di pesca in zone di divieto che sono tali a fini di protezione o ricostituzione delle risorse della pesca o a profondità non autorizzate.[...]</u>	7

[...] <u>Riferimento</u>	Infrazione grave	Punti
<u>Articolo 90, paragrafo 2, lettera d)</u> [...]	Ostacolare il lavoro dei funzionari o degli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, <b><u>in violazione degli articoli 73 e 75 del presente regolamento.</u></b>	7
<u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera a quater)</u>	<b><u>Non cooperare con i funzionari o gli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, in violazione degli articoli 73 e 75 del presente regolamento.</u></b>	<u>7</u>
<u>Articolo 90, paragrafo 2, lettera g)</u> [...]	Effettuare il trasbordo da o su navi [...] figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, [...] effettuare operazioni di trasferimento o partecipare a operazioni di pesca congiunta con tali navi, <b><u>oppure</u></b> [...] prestare assistenza a queste ultime o rifornirle.	7
<u>Articolo 90, paragrafo 2, lettera e)</u> [...]	Effettuare il trasbordo senza la necessaria autorizzazione o in luoghi in cui il trasbordo è vietato.	7

[...] <u>Riferimento</u>	Infrazione grave	Punti
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 2, lettera h)</u></b></p> <p>[...]</p>	<p><b><u>Partecipare al</u></b> funzionamento, [...] <b><u>alla</u></b> gestione [...] <b><u>e alla</u></b> proprietà [...] <b><u>di una nave</u></b> figurante nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 [...], <b><u>o fornire servizi ad operatori collegati a tale nave.</u></b></p>	<p>7</p>

## ALLEGATO IV

### Criteria [...]per la definizione di un'infrazione grave, in conformità dell'articolo 90, paragrafo 3

<u>Infrazioni</u>	<u>Criteria per considerare grave un'infrazione[...]</u>
<u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera a bis)</u> <u>usare i documenti falsificati o non validi di cui alle norme della politica comune della pesca;</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. <u>i documenti, i dati o le informazioni utilizzati intenzionalmente nell'interesse proprio o di terzi per ottenere un beneficio; o</u></li><li>b. <u>la stessa infrazione<sup>19</sup> è stata sanzionata come infrazione grave nei 24 mesi precedenti.</u></li></ul>
<u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera a ter)</u> <u>pescare senza licenza, autorizzazione o permesso in corso di validità, rilasciati dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente;</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. <u>la pesca è soggetta alle norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca o ad accordi bilaterali;</u></li><li>b. <u>non è in corso nessuna richiesta di licenza, autorizzazione o permesso, tranne nell'eventualità che sia presentata una richiesta di permesso entro due giorni lavorativi dall'infrazione, che sia concesso un permesso relativo al tipo di pesca in questione e che la stessa infrazione non sia stata commessa nei 12 mesi precedenti;</u></li><li>c. <u>le attività di pesca, comprese le catture, non sono state dichiarate come prescritto dal presente regolamento; o</u></li><li>d. <u>la stessa infrazione è stata sanzionata come infrazione grave nei 12 mesi precedenti.</u></li></ul>

<sup>19</sup> Un considerando preciserà che per "stessa infrazione" si intende qualsiasi infrazione descritta alla medesima lettera dell'articolo 90, paragrafo 3. Questa nota si applica a tutti i riferimenti dello stesso tipo contenuti nel presente allegato.

<b><u>Infrazioni</u></b>	<b><u>Criteria per considerare grave un'infrazione[...]</u></b>
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera a quater)</u></b></p> <p><b><u>non cooperare con i funzionari o gli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, in violazione degli articoli 73 e 75 del presente regolamento;</u></b></p>	<p>a. <b><u>la pesca è soggetta alle norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca o ad accordi bilaterali;</u></b></p> <p>b. <b><u>la condotta ha ripercussioni negative sull'efficacia dell'ispezione;</u></b></p> <p>c. <b><u>la stessa infrazione è stata sanzionata come infrazione grave nei 24 mesi precedenti.</u></b></p>
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera a)</u></b></p> <p><b><u>non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione, archiviazione e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, compresi i dati che devono essere trasmessi dai sistemi di controllo dei pescherecci nonché i dati riguardanti le notifiche preventive, le dichiarazioni di cattura, le dichiarazioni di sbarco, i registri di pesatura, le dichiarazioni di assunzione in carico, i documenti di trasporto o le note di vendita come prescritto dalle norme della politica comune della pesca;</u></b></p>	<p>a. <b><u>i prodotti della pesca connessi all'infrazione sono di valore pari o superiore a 1 000 EUR o i loro quantitativi sono pari o superiori a 500 kg ovvero superiori del 20 % al margine di tolleranza autorizzato di cui al presente regolamento o la differenza tra la dichiarazione di sbarco e la dichiarazione di assunzione in carico o tra la dichiarazione di sbarco e la nota di vendita supera il 20 %, tenuto conto di eventuali vendite effettuate a norma dell'articolo 65;</u></b></p> <p>b. <b><u>mancata registrazione e trasmissione delle catture di specie soggette all'obbligo di sbarco o delle catture accessorie per specie, retata, zona, giorno o bordata di pesca;</u></b></p> <p>c. <b><u>interferenza con l'installazione o il funzionamento del sistema di controllo dei pescherecci, del sistema di identificazione automatica, del giornale di pesca, del REM, del dispositivo per il monitoraggio continuo della potenza del motore o di qualsiasi altro sistema di controllo applicabile dello Stato membro, compreso la relativa disattivazione, tranne laddove autorizzato dai centri di controllo della pesca;</u></b></p> <p>d. <b><u>nessun dato o informazione registrati e/o trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera o mancata comunicazione alle autorità dello Stato membro circa il malfunzionamento o la mancata trasmissione dei dati relativi alle pesca e alle operazioni di pesca, comprese le note di vendita, quando lo sbarco o il trasbordo oppure l'operazione di pesca hanno avuto luogo al di fuori delle acque dell'Unione; o</u></b></p> <p>e. <b><u>la stessa infrazione è stata sanzionata come infrazione grave nei 12 mesi precedenti.</u></b></p>

<b><u>Infrazioni</u></b>	<b><u>Criteria per considerare grave un'infrazione[...]</u></b>
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera d)</u></b></p> <p><b><u>non adempiere gli obblighi relativi alle caratteristiche o all'uso degli attrezzi da pesca, dei dispositivi acustici di dissuasione, dei dispositivi di selettività o di concentrazione del pesce, in particolare marcatura e identificazione, zone, profondità, numero di attrezzi o periodi di utilizzo e dimensione di maglia, ovvero dell'apparecchiatura di cernita, dell'apparecchiatura per la separazione dell'acqua o dell'apparecchiatura per la trasformazione, oppure non rispettare le misure per ridurre le catture accidentali di specie sensibili, secondo quanto prescritto dalle norme della politica comune della pesca;</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b><u>l'infrazione riguarda la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e di dispositivi di concentrazione del pesce;</u></b></li> <li>b. <b><u>il numero di attrezzi da pesca fissi e di dispositivi di concentrazione del pesce non autorizzati supera del 20 % il numero autorizzato;</u></b></li> <li>c. <b><u>la dimensione totale o parziale degli attrezzi da pesca mobili supera del 20 % la dimensione autorizzata;</u></b></li> <li>d. <b><u>la selettività degli attrezzi da pesca è ridotta di 3 mm o del 5 %, se maggiore, in particolare per quanto riguarda la dimensione di maglia, il diametro del filo, la dimensione degli ami o altri metodi o dispositivi connessi alla selettività degli attrezzi da pesca;</u></b></li> <li>e. <b><u>le apparecchiature di cernita e per la separazione dell'acqua a bordo sono utilizzate per le specie soggette a possibilità di pesca, piani pluriennali, piani di ispezione e controllo o obblighi di sbarco; o</u></b></li> <li>f. <b><u>la stessa infrazione è stata sanzionata come infrazione grave nei 12 mesi precedenti.</u></b></li> </ul>
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera e)</u></b></p> <p><b><u>non portare e tenere a bordo del peschereccio, anche ricorrendo alla pratica del rilascio in acqua del pescato (<i>slipping</i>), e non effettuare il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di eventuali catture di specie soggette all'obbligo di sbarco, comprese le catture di taglia inferiore alla taglia minima, in violazione delle norme della politica comune della pesca applicabili alla pesca o alle zone di pesca;</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b><u>le catture connesse alla presunta infrazione sono di valore pari o superiore a 1 000 EUR o i loro quantitativi sono pari o superiori a 500 kg ovvero superiori del 20 % al margine di tolleranza autorizzato di cui al presente regolamento; o</u></b></li> <li>b. <b><u>la stessa infrazione è stata sanzionata come infrazione grave nei 12 mesi precedenti.</u></b></li> </ul>

<b><u>Infrazioni</u></b>	<b><u>Criteria per considerare grave un'infrazione[...]</u></b>
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera f)</u></b></p> <p><b><u>svolgere attività di pesca nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione attuate nel diritto dell'Unione, o in violazione di dette misure, nel caso in cui tali attività non siano considerate infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, o di altre lettere dell'articolo 90, paragrafo 3;</u></b></p>	<p>a. <b><u>ritenuta infrazione grave ai sensi delle norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca che sono vincolanti per l'Unione; o</u></b></p> <p>b. <b><u>la stessa infrazione è stata sanzionata come infrazione grave nei 12 mesi precedenti.</u></b></p>
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera g)</u></b></p> <p><b><u>immettere sul mercato prodotti della pesca o dell'acquacoltura in violazione delle norme della politica comune della pesca, nel caso in cui tali attività non siano considerate un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2;</u></b></p>	<p>a. <b><u>la prima vendita è effettuata in un centro d'asta non registrato o è destinata a un acquirente non registrato;</u></b></p> <p>b. <b><u>non vi sono informazioni minime obbligatorie per il consumatore per partite pari o superiori a 50 kg o di valore pari o superiore a 1 000 EUR [...]</u></b></p> <p>c. <b><u>le informazioni relative alla tracciabilità sono incomplete per partite pari o superiori a 50 kg o di valore pari o superiore a 1 000 EUR;</u></b></p> <p>d. <b><u>i prodotti sono importati in violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008; o</u></b></p> <p>e. <b><u>la stessa infrazione è stata sanzionata come infrazione grave nei 12 mesi precedenti.</u></b></p>

<b><u>Infrazioni</u></b>	<b><u>Criteria per considerare grave un'infrazione[...]</u></b>
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera h)</u></b></p> <p><b><u>svolgere attività di pesca ricreativa in violazione delle norme della politica comune della pesca o praticare la vendita di prodotti della pesca catturati nell'ambito della pesca ricreativa;</u></b></p>	<p>a. <b><u>vendere prodotti della pesca di valore pari o superiore a 50 EUR o i cui quantitativi sono pari o superiori a 10 kg;</u></b></p> <p>b. <b><u>il 50 % o più degli esemplari detenuti appartiene a specie non autorizzate o vietate ovvero non è conforme alla taglia minima di riferimento per la conservazione;</u></b></p> <p>c. <b><u>detenere quantitativi di specie che superano i limiti di cattura in numero di esemplari o i limiti di cattura in peso ovvero che superano del 50 % i contingenti applicabili;</u></b></p> <p>d. <b><u>la stessa infrazione è stata sanzionata come infrazione grave nei 12 mesi precedenti.</u></b></p>
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera i)</u></b></p> <p><b><u>commettere, nella stessa circostanza, infrazioni multiple quali definite all'articolo 90, paragrafo 3;</u></b></p>	<p><b><u>tre o più infrazioni simultanee che, prese singolarmente, non sono considerate gravi.</u></b></p>
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera j)</u></b></p> <p><b><u>svolgere una delle attività di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera g), in relazione a una nave che pratica la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 e non figurante nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca;</u></b></p>	<p>a. <b><u>quando, nella stessa circostanza, è stata commessa, con lo stesso peschereccio, una qualsiasi altra infrazione grave ai sensi dell'articolo 90; o</u></b></p> <p>b. <b><u>la stessa infrazione è stata sanzionata come infrazione grave nei 12 mesi precedenti.</u></b></p>

<b><u>Infrazioni</u></b>	<b><u>Criteria per considerare grave un'infrazione[...]</u></b>
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera k)</u></b></p> <p><b><u>manomettere o utilizzare la potenza del motore al di là di quella massima continua certificata e registrata nel registro della flotta dello Stato membro ovvero manomettere un dispositivo per il monitoraggio continuo della potenza del motore;</u></b></p>	<p>a. <b><u>quando la differenza tra la potenza verificata e la potenza certificata e registrata è superiore al 20 %; o</u></b></p> <p>b. <b><u>la stessa infrazione è stata sanzionata come infrazione grave nei 12 mesi precedenti.</u></b></p>
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera l)</u></b></p> <p><b><u>sbarcare in porti di paesi terzi senza la notifica preventiva di cui all'articolo 19 bis del presente regolamento;</u></b></p>	<p><b><u>la stessa infrazione è stata sanzionata nei 12 mesi precedenti.</u></b></p>
<p><b><u>Articolo 90, paragrafo 3, lettera m)</u></b></p> <p><b><u>svolgere attività commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi, l'importazione, l'esportazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca derivanti dalla pesca INN.</u></b></p>	<p>a. <b><u>nel caso in cui non siano stati prodotti tutti i documenti richiesti per legge;</u></b></p> <p>b. <b><u>i casi in cui l'importazione è stata rifiutata a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1005/2008;</u></b></p> <p>c. <b><u>l'importazione avviene nell'inosservanza dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1005/2008 (presentazione dei certificati di cattura alle autorità competenti);</u></b></p> <p>d. <b><u>la nave figura nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca; o</u></b></p> <p>e. <b><u>la stessa infrazione è stata sanzionata come infrazione grave nei 12 mesi precedenti.</u></b></p>

[...]²⁰[...][...]

[...]	[...]
[...]	· [...]

---

<sup>20</sup> [...]

[...]	[...]
[...]	[...]

[...]	[...]
[...]	[...]

[...]	[...]
[...]	[...]

[...]	[...]
[...]	[...]

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 e la relativa appendice sono sostituiti dai seguenti:

**"ALLEGATO II – Certificato di cattura dell'Unione europea e certificato di riesportazione**

<b>i) CERTIFICATO DI CATTURA DELL'UNIONE EUROPEA</b>					
Numero di documento			Autorità di convalida		
1. Nome		Indirizzo		Tel. Fax	
2. Nome del peschereccio		Bandiera – porto e numero di immatricolazione		Indicativo di chiamata	Numero IMO/Lloyd's (eventuale)
Numero della licenza di pesca – data limite di validità		[...] <u>Servizio mobile via satellite</u> , n. di fax, n. di telefono, indirizzo e-mail (eventuale)			
<u>Attrezzi da pesca (1)</u>					
3. Descrizione del prodotto		Tipo di trasformazione autorizzata a bordo		4. Riferimenti alle misure di conservazione e di gestione applicabili	
Specie	Codice del prodotto	Zona(e) e data(e) di cattura (da - a) (2)[...]	Peso [...]stimato <u>da sbarcare</u> [...]in kg[...]	Peso [...]netto <u>delle catture</u> [...]in kg[...]	Peso sbarcato verificato (peso netto <u>delle catture</u> in kg) (3)
5. Nome del comandante del peschereccio o del titolare della licenza di pesca – Firma[...]:					
6. Dichiarazione di trasbordo in mare		Firma e data	Data/zona/posizione del trasbordo		Peso stimato (kg)
Nome del comandante del peschereccio					
Comandante della nave ricevente		Firma	Nome della nave	Indicativo di chiamata	Numero IMO/Lloyd's (eventuale)

7. Autorizzazione di trasbordo e/o di sbarco all'interno di una zona portuale							
Nome	Autorità	Firma	Indirizzo	Tel.	Porto di sbarco (se pertinente)	Data di sbarco (se pertinente)	Timbro
					Porto di trasbordo (se pertinente)	Data di trasbordo (se pertinente)	Nome, numero di immatricolazione e numero IMO della nave ricevente (eventuale)
8. Nome e indirizzo dell'esportatore		Firma		Data		Timbro	
9. Convalida dell'autorità dello Stato di bandiera							
Nome/qualifica		Firma		Data		Timbro	
10. Informazioni riguardanti il trasporto: v. appendice							
11. Dichiarazione dell'importatore							
Società, nome, indirizzo, numero EORI e coordinate dell'importatore (specificare in dettaglio)		Firma		Data		Timbro	
Società, nome, indirizzo, numero EORI e coordinate del rappresentante dell'importatore (specificare in dettaglio)		Firma		Data		Timbro	
Descrizione del prodotto		Codice NC		[...]		Peso netto in kg	Peso netto del [...] prodotto della pesca in kg

Documento a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008	Sì/no (a seconda del caso)	Riferimenti			
Documento a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008	Sì/no (a seconda del caso)	Riferimenti (Numero o numeri dei documenti riguardanti la dichiarazione di trasformazione)			
Stato membro e ufficio di importazione					
Mezzo di trasporto all'arrivo (aereo, veicolo, nave, treno)	Riferimento del documento di trasporto	Ora di arrivo prevista (in caso di presentazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008)			
Numero di dichiarazione doganale (eventuale)	Numero DS[...] <u>CE</u> (se disponibile)				
12. Controllo all'importazione Autorità	Luogo	Importazione autorizzata(4[...])	Importazione sospesa(4[...])	Verifica richiesta – data	
13. Rifiuto del certificato di cattura	Certificato di cattura rifiutato sulla base di:				(4[...])
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)				
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)				
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)				
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)				
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera e)				
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera f)				
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera g)				
	Articolo 18, paragrafo 2, lettera a)				
	Articolo 18, paragrafo 2, lettera b)				
	Articolo 18, paragrafo 2, lettera c)				
	Articolo 18, paragrafo 2, lettera d)				

[...](1) Codice da utilizzare conformemente alla classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca

**(2) Zona di cattura:**

- Zona(e) FAO; e
- Zona o zone economiche esclusive e/o alto mare; e
- Zona o zone pertinenti della convenzione relativa a un'organizzazione regionale di gestione della pesca

**(3) Da compilare unicamente se verificato nel contesto di un'ispezione ufficiale**

**(4) Barrare la casella corrispondente**

<b>ii) CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA</b>			
<b>Numero del certificato</b>	<b>Data</b>	<b>Stato membro</b>	
<b>1. Descrizione del prodotto riesportato</b>		<b>Peso (kg)</b>	
<b>Specie</b>	<b>Codice del prodotto</b>	<b>Differenza rispetto al quantitativo totale dichiarato nel certificato di cattura</b>	
<b>2. Nome del riesportatore</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Firma</b>	<b>Data</b>
<b>3. Autorità</b>			
<b>Nome/qualifica</b>	<b>Firma</b>	<b>Data</b>	<b>Timbro</b>
<b>4. Controllo alla riesportazione</b>			
<b>Luogo</b>	<b>Riesportazione autorizzata(*)</b>	<b>Verifica richiesta(*)</b>	<b>Numero e data della dichiarazione di riesportazione</b>

(\*) Barrare la casella corrispondente

**INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO**

<b>1. Paese di esportazione</b> <b>Porto/aeroporto/altro [...] <u>punto di partenza</u></b>	<b>2. Firma dell'esportatore</b>		<b>3. <u>Punto di destinazione</u></b>	
<b>Nome e bandiera della nave</b> <b>Numero di volo / lettera di trasporto aereo</b> <b>Nazionalità e numero di immatricolazione dell'autocarro</b> <b>Lettera di vettura ferroviaria</b> <b><u>Lettera di vettura</u></b> <b>Altri documenti di trasporto (ad es. <u>polizza di carico, CMR, lettera di trasporto aereo</u>)</b>	<b>Numero(i) di container</b> <b>elenco allegato</b>	<b>Nome</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Firma</b>

**In caso di utilizzo di modi di trasporto/spedizioni multipli, le informazioni relative al trasporto devono essere fornite per ciascun modo di trasporto utilizzato per ciascuna spedizione.**